Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 445
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 4 novembre 2020

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:
Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni riunite

5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro):
Plenaria . . . . . *Pag.* 12

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 27
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 108) . . . . . » 46
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 46
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 47
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 109) . . . . . » 52
2ª - Giustizia:
Plenaria . . . . . » 53
4ª - Difesa:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 81) . . . . . » 58
5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 59
6ª - Finanze e tesoro:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72) . . . . . » 66
7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:
Plenaria . . . . . » 67
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 133) . . . . . » 75
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 185) . . . . . » 76
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 186) . . . . . » 76

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

10ª - Industria, commercio, turismo:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 144) . . . . . *Pag.* 77
12ª - Igiene e sanità:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 153) . . . . . » 78
Plenaria . . . . . » 78
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 89

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Plenaria . . . . . *Pag.* 90
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:
Plenaria . . . . . » 92
Ufficio di Presidenza . . . . . » 92

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 4 novembre 2020

Plenaria

78ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 11,05.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo un rinvio della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno per i quali ha l'incarico di relatore, al fine di consentire un ulteriore approfondimento istruttorio.

Fa inoltre presente che il senatore Mirabelli lo ha incaricato di depositare un documento, che pertanto consegna agli atti della Giunta.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* chiede di chiarire quale sia la fonte del documento prodotto.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* precisa che tale documentazione è estratta da *Internet*.

La senatrice MODENA *(FIBP-UDC)*, prendendo atto del nuovo documento pervenuto, fa presente che, pur avendo predisposto una propria proposta conclusiva sul documento in titolo, relativo al senatore Mirabelli, ritiene opportuno rinviare la trattazione di tale argomento, al fine di integrare la sopracitata proposta con eventuali ulteriori elementi istruttori desumibili da tale nuova documentazione testé depositata.

Il senatore CRUCIOLI *(M5S)*, pur sottolineando la necessità di completare con sollecitudine i procedimenti all'ordine del giorno della Giunta, ritiene che le richieste dei relatori Cucca e Modena debbano essere neces-

sariamente accolte, atteso che sarebbe assurdo e paradossale imporre ai relatori di illustrare una proposta conclusiva nonostante la richiesta degli stessi di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE avverte pertanto che la trattazione dei documenti all'ordine del giorno dei quali è relatore il senatore Cucca ed altresì l'esame di quello di cui è relatrice la senatrice Modena sono rinviati ad altra seduta.

La Giunta prende atto.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(*Doc.* IV-*ter*, n. 10) ***Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dalla senatrice Laura Bottici, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2020 e proseguito nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il relatore, senatore BALBONI *(FdI)*, illustra la propria proposta conclusiva, ricordando preliminarmente che il Tribunale di Massa, in composizione monocratica – Sezione penale, con lettera pervenuta il 10 agosto 2020, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 e ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti del procedimento penale n. 3717/2013 R.G.N.R. – n. 193/2019 R.G. Dib. nei confronti della senatrice Laura Bottici.

In data 1º settembre 2020 il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato. Tale deferimento è stato annunciato in Assemblea il 2 settembre 2020.

Il procedimento penale a carico della senatrice Bottici ha ad oggetto le opinioni da lei espresse nel corso di un'intervista rilasciata nel settembre 2013 all'emittente locale Ttnews 24 in cui avrebbe offeso la reputazione degli amministratori e del sindaco di Carrara, Angelo Andrea Zubbani, in merito ai loro rapporti con gli imprenditori del marmo e alle indagini avviate dalla Procura di Massa sulla cosiddetta evasione alle cave. La questione riguarda il contributo sull'estrazione del marmo che è dovuto al comune di Carrara in misura proporzionale al valore del marmo. Grazie ad un accordo firmato il 29 luglio 2009 dalle associazioni di categoria e dal comune, tale valore è stato fissato a una cifra inferiore all'effettivo valore di mercato producendo un vantaggio per gli imprenditori del marmo e un danno per le casse comunali.

Il Tribunale di Massa, dopo un'indagine sulla vicenda e la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero del 17 febbraio 2015, emetteva

il 25 giugno 2015 una sentenza di non luogo a procedere nei confronti del sindaco e della Giunta dell'epoca perché il fatto non sussiste.

Nell'intervista in oggetto la senatrice Bottici ha pronunciato la seguente frase: «*...nell'unico intervento che ho fatto in Senato su questo argomento, ho dichiarato che spesso i rapporti tra l'amministrazione e gli imprenditori locali che si occupano di cave, sono pseudo-mafiosi. Questo vi dice come io possa pensarla sull'argomento*».

Passando all'illustrazione della «parte in diritto», il relatore osserva preliminarmente che la giurisprudenza della Corte costituzionale (di cui, ad esempio, alle sentenze della Consulta n. 55 del 25 febbraio 2014, n. 305 del 20 novembre 2013 e n. 81 dell'8 febbraio 2011) richiede che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, incentrato su due requisiti.

Il primo requisito, enucleato dalla Corte costituzionale, si basa sulla sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari che – come precisa la Consulta – non deve necessariamente connotarsi come una pedissequa riproduzione letterale del contenuto.

Il secondo requisito richiesto per la configurabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che questa venga ad assumere, in relazione ad un contesto temporale circoscritto, una finalità divulgativa rispetto alla prima.

Nel caso di specie, il nesso funzionale è evidente e palese, atteso che la senatrice Bottici nell'intervento in Assemblea del 4 luglio 2013 – in seno alla discussione congiunta dei disegni di legge 587 e 588 (Legge europea 2013 e Legge di delegazione) e dei documenti LXXXVII-*bis*, n. 1 e LXXXVII, n. 1 (Relazioni sulla partecipazione all'UE) – affermava testualmente: «*Io provengo da Carrara e quindi conosco abbastanza bene il mondo delle cave, anzi molto bene. Spesso i rapporti di gestione tra le imprese e le amministrazioni locali hanno uno stile pseudomafioso. ...omissis...*».

La corrispondenza tra dichiarazione *intra moenia* e dichiarazione *extra moenia* nel caso di specie è integrale ed addirittura comporta una coincidenza non solo sostanziale (requisito richiesto dalla Consulta) ma anche testuale tra i due atti: in entrambi si parla di rapporti politico-mafiosi tra amministrazioni e imprenditori locali delle cave.

L'evidenza del nesso funzionale è ulteriormente rafforzata dal richiamo alla dichiarazione *intra moenia*, che la stessa senatrice fa nella dichiarazione «esterna», nella quale in particolare cita espressamente «*l'unico intervento che ho fatto in Senato su questo argomento*», rendendo ancora più palese la finalità divulgativa dell'atto *extra moenia* e conseguentemente l'indubbio nesso funzionale dello stesso con l'atto *intra moenia*.

Nella giornata del 27 ottobre la senatrice Bottici è stata audita dalla Giunta, previa apposita richiesta di audizione fatta pervenire dall'interessata. Nel corso dell'audizione la senatrice Bottici ha analizzato i fatti in questione e i contesti in cui è maturata la vicenda.

Per tutti i motivi fin qui esposti il relatore propone che venga riconosciuta nel caso di specie la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore PAROLI *(FIBP-UDC)* prospetta l'opportunità che la Giunta si soffermi in via generale sui criteri valutativi relativi alle insindacabilità, evidenziando che le prerogative in questione tutelano l'autonomia e l'indipendenza dell'attività parlamentare da tutti i condizionamenti esterni, compresi quelli derivati dal «potere economico».

Evidenzia poi che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione presuppone che il parlamentare non possa essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio della propria funzione. Tale prerogativa sussiste a prescindere dalla gravità delle opinioni espresse dai parlamentari, che quindi ai fini della valutazione della prerogativa risulta irrilevante.

Al di fuori dei casi in cui un parlamentare offenda la reputazione altrui a titolo personale – ad esempio insultando un vicino di casa per motivi di tipo condominiale – nei restanti casi lo stesso deve essere salvaguardato integralmente nella propria autonomia funzionale qualora esprima la propria opinione politica rispetto ad un determinato profilo tematico.

Tale principio deve ispirare tutte le valutazioni della Giunta riferite a casi di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, fatte naturalmente salve alcune fattispecie eccezionali.

La senatrice ROSSOMANDO *(PD)* precisa preliminarmente che la proposta conclusiva del senatore Balboni è stata ineccepibile e preannuncia fin d'ora che voterà a favore della stessa.

Quanto alle questioni di carattere generale poste dal senatore Paroli, rileva preliminarmente che il documento relativo alla senatrice Bottici si prefigura come un «caso di scuola».

Evidenzia poi che la prerogativa dell'insindacabilità deve essere connessa alla propria *ratio* funzionale, essendo la stessa volta a salvaguardare un equilibrio tra i poteri dello Stato e in particolare l'autonomia funzionale del parlamentare. Tale prerogativa tuttavia non deve trasformarsi in un privilegio ingiustificato.

Rileva inoltre che la Carta costituzionale è nata dopo un periodo di dittatura fascista, con la conseguenza che in tale contesto storico l'esigenza di tutela del Parlamento rispetto agli altri poteri dello Stato rivestiva una valenza prioritaria.

La Corte costituzionale ha individuato alcuni criteri interpretativi che risultano tuttavia in alcuni casi eccessivamente restrittivi. Occorre – prosegue l'oratrice – individuare degli ulteriori criteri oggettivi che consen-

tano di valutare la sussistenza o meno della prerogativa in questione, tra i quali cita l'attribuzione di un fatto determinato.

Va comunque precisato che il parlamentare non è legittimato ad offendere l'onore altrui senza giustificato motivo e che conseguentemente l'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può essere invocato in maniera strumentale per sottrarsi alle proprie responsabilità, a prescindere da qualsivoglia profilo funzionale delle opinioni espresse. Peraltro ad un parlamentare spetta un diritto di critica politica che l'organo giudicante può valutare.

Non è configurabile la prerogativa dell'insindacabilità quando le affermazioni esterne del parlamentare attengono a tematiche trattate in maniera assolutamente generica in ambito parlamentare. A titolo esemplificativo, la senatrice Rossomando cita il caso in cui un parlamentare offenda la reputazione di un determinato magistrato senza alcun giustificato motivo funzionale e a fronte di un mero intervento generico in Aula sulla magistratura.

Occorre in ogni caso un'attività parlamentare che giustifichi il profilo funzionale della prerogativa in questione, anche se tale attività può essere comunque oggetto di interpretazione.

A tal proposito osserva che i casi vanno esaminati nella loro concretezza, non potendo configurarsi criteri valutativi assoluti e automatici.

Il senatore CRUCIOLI *(M5S)* rileva che la Corte costituzionale ha individuato taluni criteri valutativi della prerogativa dell'insindacabilità, che tuttavia non risultano del tutto convincenti attesa l'eccessiva restrittività degli stessi.

Il criterio «del luogo» ossia del contesto parlamentare in cui è espressa una determinata opinione non risulta da solo sufficiente, atteso che un senatore non può essere scriminato qualora intervenga in Assemblea per insultare un proprio collega. Viceversa se al di fuori del Parlamento un senatore sta svolgendo un ragionamento politico non può rispondere delle opinioni espresse in tale contesto, a prescindere dal *locus – extra moenia* – in cui tale attività è stata svolta.

Occorre che ci sia un contemperamento tra l'autonomia di espressione del parlamentare e la tutela del cittadino il cui onore risulti eventualmente offeso dal parlamentare e che la Giunta effettui comunque una valutazione dei casi di insindacabilità in concreto, non essendo configurabili parametri assoluti ed automatici.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* prende atto con favore della circostanza che il Movimento 5 Stelle ha superato le proprie posizioni originarie in merito alla volontà, espressa nei primi tempi dall'onorevole Di Maio, di rinunciare sempre e comunque ad avvalersi delle prerogative di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Attualmente la politica è sottoposta ad una continua pressione comunicativa e mediatica. Ciascun parlamentare viene spesso insultato sui *social*, con la conseguenza che dall'originaria insindacabilità dei parlamen-

tari, contemplata dalla Carta costituzionale, si sta gradualmente arrivando ad una sorta di insindacabilità dei *blogger*.

In molti casi la libertà del parlamentare viene messa a dura prova da aggressioni mediatiche, a volte organizzate. L'attività parlamentare – prosegue l'oratore – è frutto di un atto di sovranità popolare, che si estrinseca attraverso le elezioni politiche ed andrebbe pertanto tutelata da tutti i tentativi indebiti di limitazione dell'autonomia della stessa.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* rileva che non è in alcun modo accettabile la prospettazione di un ampliamento della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione al fine di «difendere» il parlamentare dalle aggressioni ricevute via *social*. Un'opzione di tale tipo, oltre ad essere antigiuridica, risulta poco dignitosa.

La Consulta ha fornito criteri interpretativi per delineare le fattispecie di esercizio della funzione parlamentare. L'insindacabilità si configura come una causa soggettiva di esclusione della punibilità e deve essere pertanto assoggettata a precisi limiti.

Rileva a tal proposito che – come ha evidenziato la Consulta – non è sufficiente una mera comunanza di argomenti tra l'atto *intra moenia* e l'atto *extra moenia,* come pure non è sufficiente un mero contesto politico o un generico collegamento tematico.

La senatrice EVANGELISTA *(M5S)* concorda con le argomentazioni espresse dalla senatrice Rossomando, per quel che concerne in particolare il contesto storico in cui i Padri costituenti configurarono le prerogative dei parlamentari.

Con riferimento all'intervento del senatore Pillon, precisa che il Movimento 5 Stelle rinuncia anche in tal caso alle prerogative e, pertanto, preannuncia fin d'ora il proprio voto contrario sulla proposta avanzata dal relatore Balboni.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* preannuncia fin d'ora il voto favorevole sulla proposta conclusiva illustrata dal relatore Balboni.

Esprime inoltre la propria condivisione rispetto all'esigenza, prospettata dal senatore Paroli, che la Giunta individui dei criteri valutativi uniformi rispetto alle fattispecie di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore PAROLI *(FIBP-UDC)* propone un rinvio della votazione sul documento relativo alla senatrice Bottici, evidenziando l'opportunità che la Giunta individui preliminarmente dei criteri uniformi per la valutazione della prerogativa dell'insindacabilità, volti a salvaguardare l'autonomia del parlamentare rispetto alle pressioni e ai condizionamenti esterni.

Precisa peraltro che il proprio voto sulla proposta conclusiva illustrata dal senatore Balboni sarà favorevole.

Il senatore BALBONI *(FdI)* manifesta la propria disponibilità rispetto alla proposta di rinvio avanzata dal senatore Paroli, ritenendo opportuno lo svolgimento di un esame contestuale di tutti i casi di insindacabilità all'ordine del giorno della Giunta.

Ad abundantiam, si sofferma brevemente sulla dizione «pseudo-mafiosi», usata dalla senatrice Bottici in luogo della più corretta dizione «para-mafiosi», evidenziando peraltro che la desinenza «pseudo» trae origine etimologica dal greco antico ed equivale al concetto di «falso», con la conseguenza che, in ogni caso, non ci sarebbero nemmeno gli estremi per procedere in sede processuale nei confronti della senatrice Bottici.

Il senatore CRUCIOLI *(M5S)* manifesta la propria contrarietà rispetto alla proposta di rinvio della votazione formulata dal senatore Paroli.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* manifesta la propria contrarietà rispetto al rinvio in questione, in quanto la proposta conclusiva del senatore Balboni ha approfondito tutti i profili istruttori e può pertanto essere posta ai voti nell'odierna seduta.

Anche l'esigenza di una votazione contestuale emersa nel dibattito risulta infondata in quanto in futuro potranno arrivare nuovi casi di insindacabilità e non sarà mai possibile una votazione contestuale di tutti i documenti pervenuti in diversi momenti.

La senatrice ROSSOMANDO *(PD)* concorda con le considerazioni testé espresse dal senatore Grasso.

Il PRESIDENTE fa presente che la Giunta ritiene unanimemente necessario che si proceda ad una discussione volta a individuare i criteri di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Va invece posta ai voti l'ulteriore proposta, formulata dal senatore Paroli, volta a posticipare il voto sul documento della senatrice Bottici successivamente alla predetta discussione dei criteri ermeneutici generali per le questioni di insindacabilità. Pertanto, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di rinvio della votazione del documento in titolo avanzata dal senatore Paroli.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta di rinvio avanzata dal senatore Paroli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledì 4 novembre 2020

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

(1994) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Esame e rinvio)

Il presidente della 6ª Commissione D'ALFONSO riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza di martedì 3 novembre, durante il quale si è anche ipotizzato un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì della prossima settimana. Avverte quindi che, dopo gli interventi dei relatori, la seduta sarà sospesa per riprendere nel pomeriggio, ad orario da concordare, con l'inizio della discussione generale, mentre le audizioni in videoconferenza si svolgeranno a partire dalla giornata di domani.

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* fa presente che, considerati i tempi di trasmissione ai Gruppi parlamentari delle proposte di audizione della Presidenza, la Lega si riserva di fornire le proprie indicazioni sui soggetti da audire.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che l'organizzazione dei tempi di esame del provvedimento in titolo, prospettata dal Presidente, non sia impostata in modo corretto. Considera infatti necessario stabilire in primo luogo il calendario delle audizioni e, a seguire, la discussione generale, rimettendo a una fase successiva la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti. Chiede pertanto di definire la programmazione dei lavori secondo un percorso logico e conseguente.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*, dopo aver sottolineato l'illogicità dell'anticipazione delle valutazioni rispetto all'acquisizione dei contributi dei soggetti interessati, reputa altresì opportuno attendere la presentazione dell'annunciato nuovo decreto in tema di ristori prima di procedere alle audizioni.

Il senatore BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* si associa alle sollecitazioni avanzate dal senatore Tosato, anticipando, in assenza di un loro accoglimento, conseguentemente una attività emendativa a largo spettro da parte del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE chiarisce che le audizioni si svolgeranno sicuramente nelle giornate di giovedì, venerdì e lunedì. Sollecita quindi i Gruppi a individuare gli ulteriori soggetti da ascoltare tra quelli segnalati, mentre per i rimanenti il termine per la trasmissione di un contributo scritto potrebbe essere stabilito alle ore 13 di lunedì 9 novembre.

Il senatore CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che l'organizzazione dei lavori prospettata dalla Presidenza rischia di allontanarsi dalle istanze di collaborazione e dialogo costruttivo a cui la maggioranza e il Governo hanno dichiarato ripetutamente di voler ispirare il confronto con le opposizioni. Tale impostazione appare peraltro in contrasto non solo col buon senso ma anche con le norme regolamentari, atteso che nella discussione generale gli interventi possono durare fino a dieci minuti e ad essa hanno facoltà di prendere parte tutti i senatori, anche non appartenenti alle Commissioni riunite.

Chiede pertanto di rendere la programmazione coerente con i principi regolamentari e, più in generale, con le esigenze di ragionevolezza, concludendo che l'atteggiamento della propria parte non potrà non tenere conto di un atteggiamento di chiusura verso le opposizioni.

Il senatore MANCA *(PD)* ritiene necessario considerare due esigenze: da un lato, i tempi di esame del provvedimento, anche per venire incontro ai soggetti in difficoltà; dall'altro, le modalità con le quali il decreto di prossima adozione si integrerà con il provvedimento in esame. Reputa quindi opportuno, per ora, tenere aperta la questione del termine degli emendamenti, che potrà essere fissato successivamente, alla luce delle circostanze.

Il senatore COMINCINI *(IV-PSI)*, nel richiamare le parole del Presidente della Repubblica, pronunciate oggi in occasione del giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate, considera giusto perseguire l'equilibrio tra la speditezza dei lavori, volta a prestare un rapido sostegno alle categorie maggiormente colpite dalla crisi in atto, e la richiesta delle opposizioni di un confronto serio e costruttivo, che a suo avviso può trovare accoglimento, soprattutto per quanto concerne i tempi e le modalità di congiunzione dei due provvedimenti sui ristori.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FIBP-UDC)* osserva come l'attività emendativa non potrà prescindere dal provvedimento in corso di adozione, che dovrebbe impiegare, secondo le notizie di stampa, risorse per circa 1,5 miliardi di euro e riguardare grosso modo gli stessi argomenti del decreto in esame. Ritiene pertanto che un lavoro ordinato porti alla fissazione di un unico termine per gli emendamenti relativo, sostanzialmente, a entrambi i provvedimenti. Ricorda poi, a scanso di equivoci, che nell'esperienza della Commissione bilancio i problemi e i ritardi nell'esame dei provvedimenti non sono stati determinati dalle opposizioni, quanto piuttosto dal confronto tra la maggioranza e il Governo.

Si associa il senatore DE BERTOLDI *(FdI)*, che giudica indispensabile, ai fini dell'efficienza dei lavori delle Commissioni riunite, conoscere il contenuto del decreto Ristori 2.

Chiede quindi alla Presidenza il numero degli emendamenti rilevanti che potranno essere presentati e al Governo di conoscere l'entità delle risorse disponibili per eventuali modifiche al decreto in esame, che rappresenta il banco di prova della più volte annunciata volontà, da parte della maggioranza e del Governo, di collaborare e di condividere con le opposizioni le scelte per il bene del Paese.

Il senatore FENU *(M5S)* rileva la necessità di conoscere i tempi che porteranno al varo del decreto ristori 2 da parte del Consiglio dei Ministri e le modalità di esame dei due provvedimenti. Infine, sollecita la maggioranza a trovare elementi di unità con le opposizioni proprio a partire dalle sedi istituzionali più ristrette, dove c'è più possibilità di successo, come le Commissioni.

Il senatore PITTELLA *(PD)* si associa agli interventi dei senatori Manca e Fenu. Condivide poi l'intenzione di iniziare la discussione generale nella giornata odierna, ma invita ad attendere la definizione del decreto Ristori 2 prima di procedere ad una stretta programmazione dei lavori. Si augura infine che quanto dichiarato dal senatore Calderoli, che ha annunciato l'intenzione di confrontarsi nel merito in maniera costruttiva, senza atteggiamenti ostruzionistici, caratterizzi l'atteggiamento delle opposizioni.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* concorda con la proposta del senatore Pittella di avviare comunque la discussione sul provvedimento in titolo in attesa della presentazione del nuovo decreto, senza fissare da subito il termine per gli emendamenti.

Accogliendo quindi l'invito del senatore Calderoli, assicura che la maggioranza non ha intenzione di perder tempo o di emarginare l'opposizione, ma si propone di svolgere un lavoro serio e costruttivo: a tale proposito, ritiene che l'avvio della discussione generale può consentire di approfondire tematiche condivise ed essere già terreno di verifica per eventuali convergenze, in vista della successiva attività emendativa.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ricorda che il nuovo decreto del Presidente del Consiglio è stato firmato, dopo un lungo confronto anche con i rappresentanti delle Regioni, solo nella notte appena passata, quindi il testo del decreto Ristori 2, essendone una conseguenza, non poteva già essere definito. Invita dunque i commissari a considerare le indiscrezioni apparse sui *media* come tali. Chiarisce comunque che si tratterà di un decreto estensivo più che innovativo, che andrà incontro alle esigenze determinate dalle nuove chiusure. Assicura peraltro che nel frattempo le strutture del Governo stanno lavorando al massimo anche per rendere molto veloci i procedimenti che porteranno risorse alle categorie interessate.

Quanto ai tempi, ipotizza che il decreto Ristori 2 venga varato entro domani e che il relativo testo confluisca nel decreto attualmente in esame, anche ai fini di una razionalizzazione degli stessi.

Con riferimento invece alle risorse disponibili per eventuali modifiche, dopo aver svolto ulteriori verifiche anticipa la possibilità che esistano margini di intervento con riferimento al decreto Ristori 1, mentre per il secondo decreto occorre valutarle alla luce del quadro di finanza pubblica che si delineerà.

Quanto infine al termine per gli emendamenti, sul quale il Governo non intende assolutamente interferire, invita a considerare l'opportunità di stabilirlo in tempi ragionevoli, che tengano conto anche degli impegni istituzionali che interesseranno a breve il Ministero dell'economia e i due rami del Parlamento, come la sessione di bilancio, al fine di assicurare una approfondita analisi di tutte le più importanti proposte di modifica.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* chiede al Governo di conoscere la percentuale di dipendenti del Ministero dell'economia attualmente al lavoro in modalità agile, in quanto in un momento in cui serve grande efficienza tale modalità, che si è dimostrata fallimentare per la Pubblica amministrazione nel corso della prima ondata della pandemia, potrebbe rivelarsi poco idonea allo scopo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA assicura che la modalità di lavoro non rileva ai fini dell'efficienza del Ministero dell'economia, in quanto il personale, in sede o a distanza, ha sempre dimostrato grande de-

dizione e professionalità, garantendo il proprio contributo in ogni condizione, anche in orari prolungati notturni.

Il PRESIDENTE lascia quindi la parola ai due relatori.

Il senatore PRESUTTO *(M5S)* illustra il decreto legge in titolo, che introduce una ulteriore serie di misure volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali della epidemia da Covid-19. Le risorse impiegate a tal fine sono prevalentemente basate sui margini di risparmio risultanti dal minore utilizzo delle risorse stanziate per alcune delle misure introdotte dai provvedimenti approvati fino al mese di settembre.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame. Con uno o più decreti di attuazione, ai soli fini del riconoscimento del contributo e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal Governo il 24 ottobre 2020.

L'articolo 3 istituisce il Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, le cui risorse sono destinate alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 5 incrementa di ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19; incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator nonché le guide e gli accompagnatori turistici; incrementa di ulteriori 50 milioni per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali; prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021; modifica la disciplina del *tax credit* vacanze estendendo tale beneficio al periodo d'imposta 2021 e rendendolo utilizzabile, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021.

L'articolo 7 introduce, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interes-

sati dalle misure restrittive, recentemente introdotte, per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19».

L'articolo 11 consente – ai fini sia del finanziamento degli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui al successivo articolo 12 sia dell'adozione di ulteriori interventi legislativi in materia – la conservazione in conto residui, nell'esercizio finanziario relativo al 2021, di una quota delle risorse già stanziate per il 2020 per i suddetti interventi di integrazione. Tale quota è pari a 3.588,4 milioni di euro.

I commi da 1 a 6 e 8 dell'articolo 12 prevedono – con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – la concessione di sei settimane di trattamento, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Il comma 14 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale. I commi da 9 a 11 dell'articolo 12 estendono fino al 31 gennaio 2021 il periodo entro il qual resta preclusa la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto, con alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Ai nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza, l'articolo 14 riconosce la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Possono richiedere l'accesso all'erogazione delle quote anche i nuclei familiari finora non beneficiari del Rem.

I commi da 1 a 8 dell'articolo 15 riconoscono un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori; il successivo comma 9 pone un termine di decadenza per la presentazione della domanda relativa ad una precedente indennità onnicomprensiva, prevista per le medesime categorie ed anch'essa pari a 1.000 euro. Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (comma 6).

L'articolo 17 prevede – nel limite di spesa di 124 milioni di euro per il 2020 – in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva – riconosciuti dal CONI o dal CIP – e le società e associazioni sportive dilettantistiche un'indennità per il mese di novembre 2020, pari a 800 euro.

L'articolo 18 stanzia 30 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard con deroga di riparto per le autonomie speciali, per permettere l'esecuzione di un numero stimato di circa 2 milioni di test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo modalità definite da un Accordo nazionale di settore.

L'articolo 19 dispone specifiche misure per l'implementazione del sistema diagnostico distrettuale del virus SARS-CoV-2 di cui al precedente articolo 18, in caso di positività del test antigenico rapido erogato dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS).

L'articolo 20 prevede che il Ministero della salute attivi un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, rivolto a persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e a persone che abbiano avuto un contatto, stretto o casuale, con un soggetto positivo al medesimo virus, ivi compresi quelli che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto generata dalla cosiddetta *app* Immuni.

L'articolo 21 incrementa di 85 milioni di euro, per il 2020, il Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, destinando le risorse all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Tali risorse sono ripartite tra le scuole e possono essere anticipate loro in un'unica soluzione dal Ministero dell'istruzione.

L'articolo 22 modifica la disciplina che riconosce, a determinate condizioni e in via transitoria, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente.

L'articolo 23 introduce disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile, nel periodo decorrente dall'entrata in vigore del decreto legge in esame fino al 31 gennaio 2021 (comma 1). Le disposizioni che interessano tutti i procedimenti, sia civili che penali concernono: la possibilità che le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a porte chiuse (comma 3); la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o collegamenti da remoto di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate (comma 4); con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il giudice di partecipare all'udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (comma 7); la possibilità di assumere mediante collegamenti da

remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio (comma 9). Con specifico riguardo ai procedimenti penali si consentono il compimento di atti tramite collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari (comma 2) e lo svolgimento con collegamenti da remoto delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti (comma 5). Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di svolgimento da remoto dei procedimenti penali in Cassazione (comma 8) e delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali (comma 9). Con riguardo ai procedimenti civili, disposizioni specifiche sono previste per le udienze in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio, consentendo che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte (comma 6).

L'articolo 24 prevede misure – la cui efficacia è limitata al 31 gennaio 2021 – di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari, stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico.

L'articolo 25 estende con riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio.

L'articolo 26 dispone – finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 – lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico. Dispone inoltre, per la medesima Corte, circa lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali.

L'articolo 28 prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze di durata superiore nel complesso ai quarantacinque giorni l'anno, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

L'articolo 29 prevede che fino al 31 dicembre 2020, ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio e che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, i permessi premio, se ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali previsti. Tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti.

L'articolo 30 prevede, fino al 30 dicembre 2020, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna al-

l'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.

L'articolo 31 prevede specifiche disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia con modalità telematiche da remoto, demandandone la disciplina a regolamenti dei consigli nazionali degli ordini.

L'articolo 32 reca autorizzazioni di spesa per complessivi 67.761.547 euro, relativamente a indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia; oneri connessi all'impiego delle polizie locali; prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 33 attribuisce alle Regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente, con conseguente ampliamento della capacità di spesa di tali enti.

L'articolo 34 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie. L'articolo provvede inoltre ad incrementare la dotazione del FISPE, a quantificare gli effetti in termini di minori entrate IRPEF derivanti dalla riduzione del credito di imposta per le vacanze, a disporre il trasferimento tempestivo, dal bilancio dello Stato all'INPS, delle risorse relative alle misure la cui attuazione compete all'INPS e ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

Per approfondimenti, rinvia al Dossier dei Servizi studi della Camera e del Senato n. 307.

Il senatore MARINO *(IV-PSI)*, relatore per la 6ª Commissione, in premessa riconosce le grandi potenzialità del provvedimento in titolo, cui le Commissioni riunite ritiene potranno contribuire in maniera significativa. Tale esame rappresenterà inoltre una importante occasione di confronto e di collaborazione tra maggioranza e minoranze, nei confronti della quale assicura la massima disponibilità personale. Rileva inoltre la necessità di anticipare al massimo l'approvazione finale, al fine di permettere anche alle eventuali proposte di modifica che verranno approvate di dispiegare i loro effetti, garantendo alle categorie interessate l'erogazione dei ristori previsti.

Passando all'esame del testo, limitatamente alle parti di competenza, illustra l'articolo 2, che incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva al fine di concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

L'articolo 4 proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Stabilisce inoltre l'inefficacia di ogni procedura esecutiva dello stesso tipo, effettuata dal 25 ottobre 2020, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

L'articolo 6 rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri; rifinanzia di 200 milioni per l'anno 2020 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto «Fondo 394/1981»; estende l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione del fondo legge n. 394 del 1981 destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani. Tra i soggetti beneficiari della Sezione, vengono incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale. A valere sulle risorse della Sezione, nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, tramite SIMEST S.p.A., ai soggetti beneficiari, anche contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1º marzo 2020 e non coperti da utili.

L'articolo 8 estende, per alcuni specifici settori, il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. L'agevolazione si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

L'articolo 9 abolisce il versamento della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dalla Tabella 1 allegata al provvedimento.

L'articolo 10 proroga al 10 dicembre 2020 (anziché al 31 ottobre) il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate del modello 770 che attesta le ritenute fiscali operate dai sostituti d'imposta e i relativi versamenti nel corso dell'anno d'imposta 2019.

L'articolo 13 sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive previste dal decreto del Presidente del consiglio del 24 ottobre 2020.

L'articolo 16 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versa-

mento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

Infine, l'articolo 27 consente di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salvo l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo. Inoltre, esonera i componenti dei collegi giudicanti dal partecipare alle udienze o alle camere di consiglio, qualora risiedano, siano domiciliati o dimorino in luoghi diversi dalla commissione di appartenenza, previa richiesta e comunicazione al Presidente di sezione.

Il PRESIDENTE ricorda quindi i termini per lo svolgimento delle audizioni.

Il senatore MARINO *(IV-PSI)*, relatore per la 6ª Commissione, invita il Presidente a stilare il calendario delle audizioni tenendo conto della situazione logistica di molti senatori, che potrebbero non essere presenti in alcuni orari a causa della situazione del trasporto nazionale.

Il PRESIDENTE rassicura in tal senso.

Informa inoltre che la seduta verrà sospesa e riprenderà alle ore 16,30 con l'inizio della discussione generale, che riprenderà poi solo dopo la conclusione delle audizioni, quindi presumibilmente martedì prossimo.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* chiede le ragioni della sospensione della seduta e della sua prosecuzione nel pomeriggio, reputando comunque più logico e opportuno avviare la discussione generale solo una volta completata l'acquisizione del patrimonio di elementi informativi che sarà fornito dal previsto ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE chiarisce che alcuni senatori hanno dato la disponibilità a intervenire già nella seduta odierna.

Il senatore BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* chiede delucidazioni sul termine per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE informa che il termine verrà stabilito a breve, nell'interesse comune del lavoro dei Gruppi e della Commissione.

Dopo esplicita richiesta della senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)*, il PRESIDENTE puntualizza che le audizioni si svolgeranno solo sul decreto Ristori 1.

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* non condivide la scelta del Presidente, che considera una mancanza di rispetto nei confronti delle categorie interessate, le quali potrebbero pronunciarsi su un testo ormai superato da quello del nuovo decreto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,30, riprende alle ore 16,30.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore PICHETTO FRATIN *(FIBP-UDC)* che esprime apprezzamento per il fatto che il Governo abbia rinviato all'adozione di appositi decreti ministeriali la risoluzione di eventuali problematiche legate all'individuazione delle categorie merceologiche che potranno accedere ai contributi a fondo perduto.

Al riguardo, chiede ai Presidenti di valutare l'apertura di un canale di raccordo comunicativo con il Governo, per veicolare le proposte di modifica dei codici ATECO funzionali all'accesso ai predetti contributi, anche prendendo spunto dai pareri delle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva.

Ritiene che l'attivazione di un simile canale comunicativo possa agevolare l'andamento dei lavori ed evitare di appesantire la fase di predisposizione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE esprime apprezzamento per il suggerimento espresso.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)* si sofferma sulla portata normativa dell'articolo 1, riguardante i contributi a fondo perduto e i codici ATECO richiamati nell'allegato 1, evidenziando una criticità circa il fatto che rischiano di essere lasciati al di fuori dell'ambito applicativo della disposizione le partite IVA che hanno costituito l'impresa nel 2018 e hanno iniziato l'operatività effettiva nel 2019. Si tratta di una realtà di oltre 2600 imprese, delle quali una buona parte è rappresentata da imprenditori individuali.

Ritiene necessario correggere tale stortura applicativa, evitando così un'ingiusta penalizzazione a scapito di molte *start up*.

Il senatore FENU *(M5S)* ricorda che l'articolo 1, al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai decreti del Presi-

dente del Consiglio dei ministri emanati nel mese di ottobre 2020, prevede che tale somma venga stabilita, come già accaduto con l'articolo 25 del decreto-legge Rilancio, sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. Tale scelta sembrerebbe tuttavia svantaggiare le attività che concentrano il proprio fatturato in pochi mesi dell'anno, come quelle turistiche, tra i quali non rientra quello di aprile. Anticipa quindi la presentazione di uno specifico emendamento che individui un diverso parametro temporale per stabilire la misura del contributo a fondo perduto, come, per esempio, una media semestrale o mensile per i mesi di reale attività nel 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019.

La senatrice DRAGO *(Misto)* si sofferma sull'articolo 8, che estende, per alcuni specifici settori (ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi), il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda (articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020) anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020: il locatore, tenuto conto delle difficoltà del conduttore a pagare i canoni.

Richiama quindi l'articolo 22, che disciplina il lavoro agile e il congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente o durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. In particolare richiama la situazione di bambini riconosciuti come soggetti fragili, alle cui famiglie andrebbe lasciata la libertà di scegliere tra didattica in presenza e didattica a distanza. Preannuncia degli emendamenti in proposito.

Il senatore BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*, che si riserva di integrare il proprio intervento nel prosieguo della discussione, ritiene che anche con i decreti ristoro 1 e 2 emerga la medesima dinamica, anche se leggermente divergente per i tempi, ora più ristretti, che ha riguardato i decreti «Cura Italia» e «Rilancio».

Rileva quindi la disorganicità degli interventi contenuti nel provvedimento, che per la destinazione dei contributi si limita a criteri molto selettivi, a fronte della necessità di interventi più generali capaci di coinvolgere l'intero tessuto economico. Invita infatti a considerare che molte città, soprattutto quelle a vocazione turistica, appaiono ormai vuote, con grave danno per l'intera economia locale. Peraltro, in tema di codici Ateco, molti altri ambiti, come segnalato da amministratori locali, risentono della chiusura, parziale o totale, delle attività individuate nell'Allegato 1, come nel caso delle lavanderie industriali con riferimento agli alberghi e ai ristoranti. In proposito, esprime perplessità per la previsione del comma 2 dell'articolo 1, che demanda a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai soli fini del riconoscimento del contributo e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020, l'eventuale individuazione di ulteriori codici Ateco riferiti a settori economici aventi diritto al contri-

buto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Segnala poi le difficoltà del settore della distribuzione automatica, in prospettiva colpito da *sugar* e *plastic tax*, che attualmente vede un forte calo del fatturato a causa della diminuzione dei clienti, lavoratori e studenti, ora interessati dal lavoro agile e dalla didattica a distanza.

Quanto al mercato immobiliare richiama una proposta del proprio Gruppo avanzata in occasione del decreto Cura Italia e non considerata dal Governo, che prevedeva una cedolare secca del 15 per cento per tutti gli affitti commerciali rinegoziati con una riduzione del 40 per cento del canone, che avrebbe portato benefici per entrambi i soggetti coinvolti. Rileva poi che il criterio del calo del fatturato non tiene in debito conto i costi fissi delle piccole e medie imprese e delle partite IVA, che pure permangono nonostante la crisi. Paradossale è la posizione dei proprietari di casa, già penalizzati dal blocco degli sfratti, che oltre a dover pagare l'IMU anche se l'immobile non è messo a reddito, sono costretti a subire una tassazione anche per i canoni di locazione non percepiti. In materia segnala l'articolo 8, che estende il credito di imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda (articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020) anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, ma solo per i settori la cui attività, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, quando invece avrebbe dovuto avere un carattere più generale. Infine, sempre con approccio critico segnala l'articolo 9, che cancella la seconda rata IMU, ma solo per i proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili. Di questa limitazione dichiara di non comprenderne la *ratio*, oltre a quella di ridurne la platea e quindi l'onere per lo Stato.

Il senatore SACCONE *(FIBP-UDC)* Il senatore SACCONE sottopone all'attenzione delle Commissioni riunite l'assenza, tra le attività rientranti nei codici ATECO che possono accedere ai contributi a fondo perduto, i *provider* sanitari, ossia quei soggetti che si occupano dell'aggiornamento, in presenza, del personale medico ed infermieristico.

Nel preannunciare sul punto la presentazione di un apposito emendamento, auspica che l'esame di questo provvedimento rappresenti l'occasione per un effettivo confronto tra maggioranza e Governo da un lato ed opposizioni dall'altro.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* si concentra sull'articolo 18, che peraltro stanzia una somma di 30 milioni di euro nel 2020 per consentire ai medici di medicina generale e ai pediatri di procedere all'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi nel proprio studio o in una struttura esterna.

Rileva, al riguardo, che è necessario mettere i medici nelle condizioni di svolgere tale attività in condizioni di sicurezza, evitando che le operazioni in questione rappresentino un veicolo di possibili infezioni.

Ricorda che, in occasione del primo *lockdown*, in alcune realtà territoriali vennero impiegati dei volontari civici che affiancarono la protezione civile per garantire i presidi di sicurezza.

Rimarca, quindi, l'esigenza di assicurare un adeguato livello di protezione, per esempio attraverso l'utilizzo di persone individuabili tra i percettori del reddito di cittadinanza.

Si riserva poi di approfondire in un secondo intervento alcune criticità connesse alla copertura finanziaria di cui all'articolo 34 del decreto-legge.

Infine, reputa opportuno un ripensamento circa l'equiparazione, ai fini dei divieti, di alcune attività con finalità terapeutica a quelle puramente ginnico-sportive.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE illustra l'elenco delle audizioni che si svolgeranno nella giornata di domani e di venerdì, in videoconferenza.

Sull'ordine dei lavori interviene la senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* in merito all'inserimento di alcuni soggetti nell'elenco delle audizioni.

Il PRESIDENTE assicura che verranno fatte le opportune verifiche.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FIBP-UDC)* interviene incidentalmente per stigmatizzare l'impossibilità, da parte del Parlamento, di conoscere nel dettaglio i contenuti dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le ulteriori misure restrittive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* si associa alle critiche sollevate dal senatore Pichetto Fratin, rilevando come i contenuti di quest'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non siano ancora noti neppure agli amministratori regionali e locali che saranno poi chiamati a darvi attuazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente D'ALFONSO rinvia ad altra seduta il seguito della discussione generale e fornisce alcune comunicazioni sullo svolgimento della audizioni previste, in sede di Uffici di Presidenza integrati, a partire dalla giornata di domani.

Sulle modalità di svolgimento della audizioni sul decreto-legge in esame, si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono i senatori ERRANI *(Misto-LeU)*, MARINO *(IV-PSI)*, Roberta FERRERO *(L-SP-PSd'Az)*, nonché i presidenti PESCO e D'ALFONSO.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 4 novembre 2020

Plenaria

195ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(1970) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 3 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore D'Arienzo ha ritirato l'emendamento 1.19 (testo 2), intendendosi quindi ripristinato il testo originario.

La relatrice VALENTE *(PD)*, nell'annunciare la presentazione di propri emendamenti, chiede di convocare immediatamente l'Ufficio di Presidenza per definire l'organizzazione del seguito dei lavori.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta e convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,50.

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di fissare il termine per i subemendamenti agli emendamenti della relatrice per le ore 15,30 di oggi, mercoledì 4 novembre, e di posticipare alle ore 16 la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15.

Comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 1.500, 1.501 e 1.502, pubblicati in allegato, e che ha preannunciato la presentazione di un ulteriore emendamento.

Avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti nei limiti in cui il parere della Commissione bilancio lo consenta.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice VALENTE *(PD)* esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Invita la proponente a ritirare l'emendamento 1.5. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.8 e 1.9, nonché sugli identici 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.300. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.14 (testo 2) e sugli emendamenti identici 1.15 e 1.16.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.17, 1.18, 1.301, 1.20 e 1.21.

Invita i proponenti degli emendamenti 1.22 e 1.23 a riformularli, prevedendo la data del 31 marzo 2021, in luogo del 30 aprile. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.33 (testo 2) e 1.302, sulla stessa materia.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.25 (testo 2), sugli identici 1.19 e 1.26, nonché sull'emendamento 1.27 (testo 3), che però è da accantonare in quanto su di esso deve ancora pronunciarsi la Commissione bilancio. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti identici 1.29 e 1.30, e sugli identici 1.35 e 1.36.

Propone di accantonare l'emendamento 1.37 (testo 3). Esprime parere contrario sui subemendamenti 1.0.100/1, 1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/4, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/8, 1.0.100/9, 1.0.100/10, 1.0.100/5 e 1.0.100/11. Propone di accantonare il subemendamento 1.0.100/12 (testo 2). Il parere è contrario altresì sui subemendamenti 1.0.100/13, 1.0.100/14 e 1.0.100/15. Chiede quindi di accantonare il subemendamento 1.0.100/16.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.100 del Governo e contrario sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.3, 1.0.8, 1.0.200, 1.0.201, 1.202 e 1.203. Infine, il parere è favorevole sull'emendamento 1.204.

Precisa di essersi conformata alla Commissione bilancio laddove abbia espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per l'emendamento 1.27 (testo 3), sul quale si rimette alla Commissione.

La senatrice MANTOVANI *(M5S)* sottoscrive l'emendamento 1.1 e lo ritira.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.2.

La senatrice RICCARDI *(L-SP-PSd'Az)* interviene in dichiarazione di voto, sottolineando che l'emendamento in esame, come anche l'emendamento 1.3, è volto a restituire centralità al Parlamento nella gestione dell'emergenza sanitaria. Si prevede, infatti, che il Governo intervenga tramite con legge o atto avente forza di legge, sui quali potrebbe ricevere l'apporto costruttivo delle Camere. Ricorda che su questo punto è stata recentemente approvata dall'Assemblea una risoluzione, a prima firma del senatore Calderoli.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.4.

La senatrice RICCARDI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che l'emendamento è volto a rafforzare, in caso di emanazione di misure restrittive o ampliative, la concertazione con le Regioni, che dispongono di una migliore conoscenza della situazione nei rispettivi territori.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 è respinto.

La senatrice MANTOVANI *(M5S)*, accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.5.

La Commissione respinge l'emendamento 1.6.

L'emendamento 1.8 decade per assenza del proponente.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.9 e degli emendamenti identici 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.300, vertenti sulla stessa materia.

La senatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* auspica una riconsiderazione del parere contrario sull'emendamento 1.11, peraltro identico ad altre proposte di modifica presentate in modo trasversale da diversi Gruppi. Fa presente, infatti, la necessità di riconoscere quanto meno ai sindaci che svolgano un'altra attività lavorativa, come accade spesso nei piccoli Comuni, di usufruire di permessi retribuiti, in modo da poter gestire l'emergenza a tempo pieno.

In realtà, a suo avviso, tale misura dovrebbe riguardare tutti gli amministratori e i cittadini impegnati in attività di volontariato, come quelli che offrono il proprio contributo alla Protezione civile. In questo modo, nella scorsa primavera, durante il periodo di confinamento, è stato possi-

bile creare una rete assistenziale che ha consentito la consegna dei farmaci e della spesa a domicilio per le persone impossibilitate a uscire dalla propria abitazione.

Il sottosegretario MALPEZZI sottolinea la piena condivisione, da parte del Governo, sul merito della proposta. Tuttavia, vi è una difficoltà nel quantificare la spesa che ne deriverebbe, in quanto non è noto il numero dei sindaci già lavoratori dipendenti nel settore pubblico o privato.

La senatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* si dichiara disponibile a trasformare l'emendamento 1.11 in un ordine del giorno, invitando i presentatori delle proposte analoghe a confluirvi.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* osserva che la spesa per il riconoscimento di permessi retribuiti ai sindaci è di competenza delle amministrazioni comunali. Pertanto, il Governo potrebbe individuare una soluzione alternativa applicabile in tempi brevi.

Il sottosegretario MALPEZZI ribadisce l'orientamento favorevole del Governo sulle proposte in esame. Assicura quindi l'impegno dell'Esecutivo a superare la difficoltà di natura tecnica.

Gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.300 sono quindi trasformati, dai rispettivi proponenti, nell'ordine del giorno G/1970/4/1 *(pubblicato in allegato)*.

L'emendamento 1.13 decade per assenza del proponente.

La Commissione approva quindi con separate votazioni l'emendamento 1.14 (testo 2) e gli identici 1.15 e 1.16.

Posto ai voti, l'emendamento 1.17 è respinti.

L'emendamento 1.18 decade per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge l'emendamento 1.301

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.20.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* ritiene incomprensibile la contrarietà di relatrice e rappresentante del Governo sull'emendamento in esame, che consentirebbe di effettuare i tamponi e i test sierologici anche presso le strutture sanitarie accreditate presso il Servizio sanitario nazionale, in modo da ridurre i tempi di attesa e agevolare il tracciamento dei soggetti positivi al Covid-19.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* rileva che molte Regioni, tra cui il Lazio, hanno già predisposto un elenco di strutture accreditate

presso cui effettuare i tamponi, proprio con la finalità indicata dal senatore Vitali.

Il sottosegretario MALPEZZI sottolinea che, in ogni caso, sull'emendamento vi è il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.20 è respinto.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)*, fa proprio l'emendamento 1.21 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)*, accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 1.22 in un testo 2 *(pubblicato in allegato)*.

La senatrice RICCARDI *(L-SP-PSd'Az)* fa proprio l'emendamento 1.23 di identico contenuto e lo riformula in un testo 2 *(pubblicato in allegato)*, nel senso richiesto dalla relatrice.

La Commissione approva gli emendamenti identici 1.22 (testo 2) e 1.23 (testo 2).

La senatrice MANTOVANI *(M5S)* fa proprio l'emendamento 1.33 (testo 2), che posto ai voti è approvato, risultando assorbito l'emendamento 1.302.

Fa proprio quindi l'emendamento 1.25 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

La Commissione approva poi gli emendamenti identici 1.19 e 1.26, quest'ultimo fatto proprio dalla senatrice Mantovani.

L'emendamento 1.27 (testo 3) è accantonato.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 1.29 e 1.30, quest'ultimo fatto proprio dal senatore Vitali.

La Commissione approva quindi gli emendamenti identici 1.35 e 1.36.

L'emendamento 1.37 (testo 3) è accantonato.

Si passa all'esame dei subemendamenti all'emendamento del Governo 1.0.100.

L'emendamento 1.0.100/1, posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 1.0.100/2 e 1.0.100/3 decadono per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.100/4 è respinto.

L'emendamento 1.0.100/6 decade per assenza dei proponenti

L'emendamento 1.0.100/7 è respinto.

Gli emendamenti 1.0.100/8 e 1.0.100/9 decadono per assenza dei proponenti.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* fa proprio l'emendamento 1.0.100/10 che, posto ai voti è respinto.

La Commissione quindi respinge con separate votazioni gli emendamenti 1.0.100/5 e 1.0.100/11.

L'emendamenti 1.0.100/12 (testo 2) viene accantonato.

L'emendamento 1.0.100/13 decade per assenza dei proponenti.

La Commissione con separate votazioni respinge gli emendamenti 1.0.100/14 e 1.0.100/15.

I senatori CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*, RICCARDI *(L-SP-PSd'Az)*, AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, GRASSI *(L-SP-PSd'Az)*, PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* e CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* aggiungono la propria firma all'emendamento 1.0.100/16 (testo 2).

Anche la senatrice MANTOVANI *(M5S)* aggiunge la propria firma alla proposta, che resta accantonata, in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

In ragione dell'accantonamento dei subemendamenti 1.0.100/12 e 1.0.100/16, resta accantonato anche l'emendamento del Governo 1.0.100, cui si riferiscono.

Il senatore GRASSI *(L-SP-PSd'Az)* esprime riserve circa la dichiarazione di inammissibilità del subemendamento 1.0.100/19.

Il PRESIDENTE sottolinea che la proposta di modifica non può essere riammessa all'esame in quanto non mira a emendare l'emendamento 1.0.100 del Governo ma è volta in realtà a introdurre un articolo aggiuntivo.

Il senatore GRASSI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che vi è comunque un'affinità di materia, in quanto l'emendamento del Governo introduce una misura di natura fiscale. Con il subemendamento 1.0.100/19, si intende favorire una definizione agevolata delle controversie tributarie, recependo tra l'altro le istanze degli operatori del settore. Tale misura garan-

tirebbe anche nuove entrate per il bilancio statale, offrendo la possibilità di chiedere una transazione con l'Agenzia delle entrate.

Anche se il subemendamento non potrà essere esaminato in questa sede, auspica che il Governo intenda valutare la proposta di riforma illustrata, che sarà comunque presentata nuovamente in altro provvedimento.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)*, a integrazione delle considerazioni del senatore Grassi, sottolinea che la finalità del subemendamento 1.0.100/18, anch'esso dichiarato inammissibile, era garantire il recupero delle cifre stabilite per la definizione del procedimento, evitando che si arrivi alla fissazione di somme eccessivamente elevate.

Si propone pertanto la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni stato e grado del giudizio. Annuncia che l'argomento sarà oggetto di un apposito provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento 1.0.1.

Gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.8 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* fa proprio l'emendamento 1.0. 200, che, posto ai voti, è respinto.

La Commissione respinge quindi con separate votazioni gli emendamenti 1.0.201, 1.0. 202 e 1.0.203 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.204 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice VALENTE *(PD)* esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Propone l'accantonamento degli emendamenti 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2). Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 2.7 e 2.8.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.1.

La senatrice RICCARDI *(L-SP-PSd'Az)* rileva l'opportunità di definire la tempistica dell'operatività della applicazione «Immuni», impedendo che resti in funzione anche una volta che sia cessata l'emergenza sanitaria. Infatti, tale piattaforma gestisce dati sensibili sulla salute delle persone ed è consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 sono respinti.

Gli emendamenti 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2) sono accantonati.

I senatori DE PETRIS *(Misto-LeU)* e RUOTOLO *(Misto)* aggiungono la propria firma agli emendamenti 2.7 e 2.8.

Il PRESIDENTE avverte che l'approvazione dell'emendamento 2.7 precluderebbe la votazione del successivo, pur avendo entrambi ottenuto un parere favorevole.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* conviene sull'approvazione dell'emendamento 2.7.

La commissione approva dunque l'emendamento 2.7, risultando precluso l'emendamento 2.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice VALENTE *(PD)* invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.1 (testo 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3 (testo 2) e 3.4, e favorevole sugli emendamenti, sostanzialmente identici, 3.5, 3.7 e 3.6.

Invita i proponenti a riformulare gli emendamenti identici 3.0.5. 3.0.6, 3.0.7 nel senso dell'emendamento 1.27 (testo 3). Propone di accantonare l'emendamento 3.0.17 (testo 2). Il parere è invece contrario sull'emendamento 3.0.21 e sugli identici 3.0.200 e 3.0.22.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per gli emendamenti 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, su cui si rimette alla Commissione.

L'emendamento 3.1 (testo 2) e 3.2 decadono per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 3.3 (testo 2) e 3.4.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* riformula il proprio emendamento 3.6, già sostanzialmente identico, in un testo 2, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 3.5 e 3.7.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 3.5, 3.6 (testo 2) e 3.7 sono approvati.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* riformula l'emendamento 3.0.5 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, di tenore analogo all'emendamento 1.27 (testo 3).

Al pari dell'emendamento 1.27 (testo 3), le proposte 3.0.5 (testo 2), 3..0. 6 e 3.07. restano accantonate.

Resta accantonato anche l'emendamento 3.0.17 (testo 2).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.0.21, fatto proprio dal senatore Vitali.

L'emendamento 3.0.200 decade per assenza dei proponenti.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* fa proprio l'emendamento 3.0.22 che, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore GRIMANI *(IV-PSI)* ritira gli emendamenti 5.0.2 (testo 3) e 5.0.3 (testo 3).

La relatrice VALENTE *(PD)* esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.6.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.6 è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore GARRUTI *(M5S)* riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore GRASSI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che sul provvedimento in esame sono ancora in corso le audizioni informali nelle Commissioni di

merito 5ª e 6ª. Ritiene prematuro, quindi, porre in votazione lo schema di parere, prima di disporre di un quadro di conoscenze più completo.

Il PRESIDENTE sottolinea che le audizioni riguardano il merito del provvedimento, mentre la Commissione deve esprimersi solo sui profili di costituzionalità.

Il senatore GRASSI *(L-SP-PSd'Az)* obietta che l'esame di costituzionalità coinvolge anche il merito del provvedimento e ne costituisce la cornice. Tra l'altro, nel provvedimento vi sono anche diversi argomenti di diretta competenza della Commissione affari costituzionali.

In ogni caso, nel ritenere opportuna una riflessione più approfondita sullo schema di parere, ne chiede il rinvio ad altra seduta.

Il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))* dichiara la propria contrarietà a un rinvio della votazione sullo schema di parere, in quanto la Commissione affari costituzionali non è competente sul merito del provvedimento.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* ritiene opportuno che le osservazioni riferite agli articoli 4, 17 e 20 siano formulate come condizioni. Chiede pertanto di rinviare la votazione sullo schema di parere alla seduta pomeridiana di oggi, per consentire al relatore di valutare con attenzione le proposte di modifica avanzate.

Il PRESIDENTE, ritenendo di accogliere la richiesta, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795-B) ***Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione senza modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, martedì 3 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio, si può procedere alla votazione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente PARRINI *(PD)*, relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, ritenendo opportuno, data la gravità della situazione, dare un segnale di attenzione alle figure professionali del settore sanitario con l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo, evitando quindi ulteriori modifiche che richiederebbero una nuova lettura da parte della Camera dei deputati.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)*, a nome del proprio Gruppo, dichiara un voto contrario. Infatti, pur condividendo il contenuto della proposta di modifica, ritiene preferibile approvare in via definitiva il provvedimento, per le ragioni di opportunità richiamate dal Presidente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto in votazione l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Gli emendamenti 1.2 e 1.3 decadono per assenza dei proponenti.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli articoli 2 e 3, sui quali non sono state presentate proposte di modifica.

Si procede quindi alla votazione finale.

La Commissione approva all'unanimità il testo del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

(83) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura***

(212) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente***

(1203) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERILLI. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni***

(1532) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Alessandra GALLONE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente***

(1627) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Patty L'ABBATE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità***

(1632) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Emma BONINO. – Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

La relatrice MAIORINO *(M5S)* propone di predisporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo, istituendo a tal fine un Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 14 di domani, giovedì 5 novembre, il termine per l'indicazione di un rappresentante per Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(953) ***Daniela DONNO ed altri. – Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, martedì 3 novembre.

La relatrice MANTOVANI *(M5S)* comunica, a nome del proprio Gruppo, il ritiro dell'emendamento 1.0.1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

– il decreto-legge si compone di 35 articoli, un allegato e una tabella;

– profili di competenza della 1ª Commissione si rinvengono, in particolare, negli articoli:

25, recante misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo;

26, relativo alle udienze e alle procedure concorsuali della Corte dei conti;

32, volto a introdurre disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

– esaminate altresì le restanti parti del testo;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 3, recante l'istituzione del Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, sarebbe opportuno chiarire se potranno beneficiare di queste risorse anche le associazioni e le società che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive emanati precedentemente al DPCM del 24 ottobre. Infatti, la formulazione del testo, che fa riferimento ai «provvedimenti statali» di sospensione delle attività sportive, sembra essere più ampia della cornice descritta dalla premessa del decreto-legge, che sottolinea la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020;

– all'articolo 4, in tema di sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa, si invita a precisare meglio l'ambito temporale di operatività della disposizione;

– all'articolo 5:

al comma 1, volto a incrementare il fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del Covid-19, istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, si valuti l'opportunità di operare – come già con i precedenti interventi – novellando lo stesso articolo 89;

al comma 3, che incrementa la dotazione del fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, si valuti l'opportunità di operare novellando – come già con il precedente intervento – il medesimo articolo 183;

– all'articolo 17, che prevede un'indennità a favore dei lavoratori sportivi, impiegati con rapporti di collaborazione, per il mese di novembre 2020, al comma 3, con riferimento all'esclusione della necessità di un'ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo, aprile, maggio o giugno 2020 (ai sensi dell'articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, dell'articolo 98 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 12 del decreto-legge n. 104 del 2020), si consideri l'opportunità di valutare, anche sotto il profilo dell'azione amministrativa, gli effetti della mancanza di un'autocertificazione relativa all'aggiornamento dei requisiti e delle assenze di una causa di esclusione, considerato che la dichiarazione già rilasciata faceva riferimento a un ambito temporale diverso;

– all'articolo 20, riguardante l'attività di tracciamento e di supporto telefonico e telematico da parte del Ministero della salute, relativamente alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e alle persone che hanno avuto contatti:

si segnala che nella numerazione dei commi risulta mancante un comma 2 e che la rubrica dell'articolo non fa riferimento a tutte le attività contemplate dallo stesso;

al comma 1, sarebbe opportuno chiarire la nozione di «contatto casuale»;

al comma 3, si segnala l'opportunità di chiarire quale sia la tipologia dell'eventuale atto di delega da parte del Ministro per la salute al Commissario per l'emergenza per la definizione della disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di supporto telefonico e telematico;

– all'articolo 23, andrebbe valutata l'opportunità di rendere omogenei i due diversi termini (31 gennaio 2021 e 31 dicembre 2020) previsti dai decreti-legge n. 125 e n. 137 del 2020 per la disciplina applicabile alle attività giurisdizionali nella fase emergenziale;

– all'articolo 33, che attribuisce alle Regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente, si valuti l'opportunità di inserire un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e Bolzano, considerato che nella relazione illustrativa del provvedimento, si opera un riferimento alle «Autonomie speciali», che si presta a ricomprendere anche le province autonome.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1970

(al testo del decreto-legge)

G/1970/4/1 (*già* emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.300)
PIROVANO, GRIMANI, MANCA, VITALI, DE PETRIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, COLLINA, PAGANO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» (AS 1970),

impegna il Governo,

a prorogare al 31 dicembre 2020 l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore e che per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici tali assenze dal lavoro costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge, facendo altresì salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Art. 1.

1.22 (testo 2)
VITALI, PAGANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

le parole: "31 ottobre 2020", sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2021"».

1.23 (testo 2)
TOTARO, RICCARDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 ottobre 2020", sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2021"».

1.27 (testo 3)
L'ABBATE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-*quiquies* è inserito il seguente:

"2-*sexies*. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1º agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.";

4-*ter*. Le previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4-*bis* non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

4-*quater*. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro vali-

dità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021».

1.500

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In ragione dell'emergenza da Covid-19, dalla data del 17 marzo 2020, e sino al 31 gennaio 2021, gli articoli 2385, comma 2, e 2400, primo comma, ultimo periodo, del codice civile si applicano anche agli organi delle società *in house* ed è sospesa l'efficacia dell'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dagli organi sociali anche anteriormente al periodo sopra indicato e l'eventuale cessazione di detti organi per scadenza del termine non produce effetti fino a quando essi non siano stati ricostituiti».

1.501

IL RELATORE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, la lettera d-*bis*) è sostituita dalla seguente:

"*d-bis)* limitatamente all'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera *b*), della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono il 28 marzo 2021; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica"».

1.502

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica provocata dall'agente virale Covid-19, in deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori 12

mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse già assegnate allo scopo con delibere del Consiglio dei Ministri.

4-*ter*. Per consentire, senza soluzione di continuità, la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n.136, e tenuto conto dell'impossibilità di concludere gli interventi finanziati con tali risorse a causa dell'emergenza epidemiologica provocata dall'agente virale Covid-19, la durata delle relative contabilità speciali aperte allo scopo ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogata fino al 31 dicembre 2024. Alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul fondo delle emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.».

Art. 3.

3.6 (testo 2)

VITALI, PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In considerazione degli effetti della crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.0.5 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-*quiquies* è inserito il seguente:

"2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1º agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.".

3. Le previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4-*bis* non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

4. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021».

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 108

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 9,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

100ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,55.

(1658) ***VERDUCCI ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano***

(Parere alla 7ª Commissione. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI *(PD)* riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

Plenaria

196ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice RICCARDI *(L-SP-PSd'Az)* rileva che nel testo dell'articolo 4 del decreto-legge si prevede l'inefficacia delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, mentre nella rubrica del medesimo articolo si fa riferimento alla sospensione di tali procedure. Ritiene quindi opportuno chiedere di rimediare a tale difformità nello schema di parere, e di modificare il testo nel senso della sospensione dell'efficacia: l'inefficacia *tout court* potrebbe determinare situazioni non sanabili di decadenza.

Il relatore GARRUTI *(M5S)*, accogliendo parzialmente le considerazioni espresse dal senatore Vitali nella seduta antimeridiana, formula come condizione l'osservazione riferita all'articolo 4, che viene altresì integrata nei termini indicati dalla senatrice Riccardi.

Si passa alla votazione.

Il senatore GRASSI *(L-SP-PSd'Az)* annuncia l'astensione del Gruppo della Lega, in segno di apertura alla richiesta di collaborazione da parte della maggioranza, nell'auspicio che tale disponibilità al dialogo sia confermata in sede di votazione degli emendamenti.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere non ostativo con condizioni e osservazioni, come modificato, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1970) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato un solo subemendamento agli emendamenti della relatrice (1.501/1, *pubblicato in allegato*.).

Dal momento che alcuni emendamenti, a partire dal quelli della relatrice, restano accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio e che il Governo deve valutare il subemendamento appena presentato, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per le ore 14 di martedì 10 novembre.

La Commissione conviene.

La relatrice VALENTE *(PD)* chiede di convocare una ulteriore riunione dell'Ufficio di Presidenza, per programmare la conclusione dell'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame e convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata pe le ore 8,45 di domani, 5 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

– il decreto-legge si compone di 35 articoli, un allegato e una tabella;

– profili di competenza della 1ª Commissione si rinvengono, in particolare, negli articoli:

25, recante misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo;

26, relativo alle udienze e alle procedure concorsuali della Corte dei conti;

32, volto a introdurre disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

– esaminate altresì le restanti parti del testo;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:

– all'articolo 4, in tema di sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa, occorre precisare l'ambito temporale di operatività della disposizione e sostituire le parole: «e inefficace ogni procedura» con le seguenti: «è sospesa l'efficacia di ogni procedura»;

e con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 3, recante l'istituzione del Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, sarebbe opportuno chiarire se potranno beneficiare di queste risorse anche le associazioni e le società che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive emanati precedentemente al DPCM del 24 ottobre. Infatti, la formulazione del testo, che fa riferimento ai «provvedimenti statali» di sospensione delle attività sportive, sembra essere più ampia della cornice descritta dalla premessa del decreto-legge, che sottolinea la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020;

– all'articolo 5:

al comma 1, volto a incrementare il fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del

Covid-19, istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, si valuti l'opportunità di operare – come già con i precedenti interventi – novellando lo stesso articolo 89;

al comma 3, che incrementa la dotazione del fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, si valuti l'opportunità di operare novellando – come già con il precedente intervento – il medesimo articolo 183;

– all'articolo 17, che prevede un'indennità a favore dei lavoratori sportivi, impiegati con rapporti di collaborazione, per il mese di novembre 2020, al comma 3, con riferimento all'esclusione della necessità di un'ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo, aprile, maggio o giugno 2020 (ai sensi dell'articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, dell'articolo 98 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 12 del decreto-legge n. 104 del 2020), si consideri l'opportunità di valutare, anche sotto il profilo dell'azione amministrativa, gli effetti della mancanza di un'autocertificazione relativa all'aggiornamento dei requisiti e delle assenze di una causa di esclusione, considerato che la dichiarazione già rilasciata faceva riferimento a un ambito temporale diverso;

– all'articolo 20, riguardante l'attività di tracciamento e di supporto telefonico e telematico da parte del Ministero della salute, relativamente alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e alle persone che hanno avuto contatti:

si segnala che nella numerazione dei commi risulta mancante un comma 2 e che la rubrica dell'articolo non fa riferimento a tutte le attività contemplate dallo stesso;

al comma 1, sarebbe opportuno chiarire la nozione di «contatto casuale»;

al comma 3, si segnala l'opportunità di chiarire quale sia la tipologia dell'eventuale atto di delega da parte del Ministro per la salute al Commissario per l'emergenza per la definizione della disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di supporto telefonico e telematico;

– all'articolo 23, andrebbe valutata l'opportunità di rendere omogenei i due diversi termini (31 gennaio 2021 e 31 dicembre 2020) previsti dai decreti-legge n. 125 e n. 137 del 2020 per la disciplina applicabile alle attività giurisdizionali nella fase emergenziale;

– all'articolo 33, che attribuisce alle Regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente, si valuti l'opportunità di inserire un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e Bolzano, considerato che nella relazione illustrativa del provvedimento, si opera un riferimento alle «Autonomie speciali», che si presta a ricomprendere anche le province autonome.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1970

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.501/1

COLLINA, FERRARI

All'emendamento 1.501, capoverso 4-bis*), sostituire la lettera* d-bis*), con la seguente:*

«*d-bis)* limitatamente all'anno 2020 e ai primi 6 mesi dell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera *b)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dal turno di elezioni comunali del primo semestre 2021; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.».

1.501

IL RELATORE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, la lettera *d-bis)* è sostituita dalla seguente:

"*d-bis)* limitatamente all'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera *b)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono il 28 marzo 2021; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica"».

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 109

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 4 novembre 2020

Plenaria

202ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1402) ***BALBONI ed altri. – Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa il 1º luglio.

Il PRESIDENTE comunica che, non facendosi osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti è riaperto ed è fissato per mercoledì 11 novembre alle ore 15.

Il relatore CUCCA *(IV-PSI)* chiede ai Gruppi di valutare se procedere in maniera più spedita, ipotizzando la conversione nella sede deliberante.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(*534) *GIARRUSSO. – Introduzione dell'articolo 416-*quater *del codice penale in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa il 30 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che i Gruppi potranno indicare i soggetti da audire entro le ore 12 di giovedì 12 novembre.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1474) ***DE BERTOLDI ed altri. – Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice EVANGELISTA *(M5S)* si dichiara soddisfatta delle audizioni svolte.

La senatrice STEFANI *(L-SP-PSd'Az)* – partendo dalla propria esperienza personale – ricorda le notevoli difficoltà nel gestire le scadenze, imposte dalla professione forense, durante una grave malattia; richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità di un intervento legislativo che tenga conto della nozione di legittimo impedimento anche nel codice di procedura civile.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* condivide l'opinione della senatrice Stefani e ribadisce la stringente attualità del problema soprattutto alla luce dell'emergenza sanitaria in atto.

Il senatore DAL MAS *(FIBP-UDC)* condivide l'opinione della senatrice Stefani ricordando che anch'egli si è trovato in un'analoga vicenda personale; fa presente come spesso i magistrati ritengano erroneamente che tutti gli studi legali possano appoggiarsi su di una struttura associativa organizzata che consenta all'avvocato impedito per ragioni di salute, di portare avanti gli adempimenti: tale quadro trascura la realtà italiana, costituita quasi esclusivamente da piccoli studi legali privi spesso di strutture associative organizzate. In ogni caso non può ignorarsi che la responsabilità professionale è sempre personale e pertanto l'impedimento – che grava sulla persona – può talvolta comportare conseguenze negative dal punto di vista della responsabilità professionale; evidenzia come l'emergenza sanitaria in corso abbia stravolto la vita dei piccoli studi legali.

La senatrice MODENA *(FIBP-UDC)* invita i colleghi a valutare la possibilità di inserire emendamenti su tale argomento già nel disegno di legge n. 1994.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice EVANGELISTA *(M5S)* illustra le parti di competenza del disegno di legge in titolo. L'articolo 4 proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore; stabilisce inoltre l'inefficacia di ogni procedura esecutiva dello stesso tipo, effettuata dal 25 ottobre 2020, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. L'articolo 23 introduce disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile, nel periodo decorrente dall'entrata in vigore del decreto legge in esame fino al 31 gennaio 2021 (comma 1). Le disposizioni che interessano tutti i procedimenti, sia civili che penali concernono: la possibilità che le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a porte chiuse (comma 3); la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o collegamenti da remoto di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate (comma 4); con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il giudice di partecipare all'udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (comma 7); la possibilità di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio (comma 9). Con specifico riguardo ai procedimenti penali si consentono il compimento di atti mediante collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari (comma 2) e lo svolgimento – con collegamenti da remoto – delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti (comma 5). Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di svolgimento da remoto dei procedimenti penali in Cassazione (comma 8) e delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali (comma 9). Con riguardo ai procedimenti civili, disposizioni specifiche sono previste per le udienze in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio, consentendo che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte (comma 6).

L'articolo 24 prevede misure – la cui efficacia è limitata al 31 gennaio 2021 – di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-*bis* c.p.p.), stabilendo che ciò avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite posta elettronica certificata (PEC), presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori moda-

lità di invio. La disposizione deroga espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale, contenuta nell'articolo 221, comma 11, del decreto-legge 34/2020. L'articolo 25 estende con riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio.

L'articolo 26 dispone – finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 – lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico. Dispone inoltre, per la medesima Corte, circa lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure di concorso. L'articolo 27 consente di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica (comma 1). In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salvo l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo (comma 2). Il comma 3 esonera i componenti dei collegi giudicanti dal partecipare alle udienze o alle camere di consiglio, qualora risiedano, siano domiciliati o dimorino in luoghi diversi dalla commissione di appartenenza, previa richiesta e comunicazione al Presidente di sezione. Infine il comma 4 rinvia, salvo quanto espressamente previsto dalle norme in esame, alla disciplina generale sulle udienze da remoto contenuta nell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

L'articolo 28 prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze di durata superiore nel complesso ai quarantacinque giorni l'anno, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. In ogni caso, precisa la disposizione, la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020. L'articolo 29 prevede che fino al 31 dicembre 2020, ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio e che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, i permessi premio, se ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali previsti. Tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti. L'articolo 30 prevede, fino al 30 dicembre 2020, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso il domicilio,

salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici. L'articolo 31 prevede infine specifiche disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia con modalità telematiche da remoto, demandandone la disciplina a regolamenti dei consigli nazionali degli ordini.

A fronte dell'annuncio – da parte del PRESIDENTE – che la Commissione di merito invita a far pervenire il parere al più tardi entro martedì 10 novembre, il senatore DAL MAS *(FIBP-UDC)* ed il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* propongono di consentire all'Ufficio di Presidenza integrato di svolgere delle audizioni informali prima di rendere il parere; la senatrice Modena fa presente che il termine per la redazione del parere è eccessivamente stringente e chiede la possibilità di una proroga; il senatore CUCCA *(IV-PSI)* ricorda che quello in discussione è un decreto-legge già in vigore, per cui un maggiore approfondimento istruttorio potrà consentire una proficua attività emendativa per il successivo dibattito nella Commissione di merito o in Assemblea.

La relatrice EVANGELISTA *(M5S)* insiste per il rispetto del termine di martedì prossimo per l'espressione del parere. Si associano i senatori GRASSO *(Misto LeU)* e ROSSOMANDO *(PD)*, mentre dissentono i senatori CALIENDO *(FIBP-UDC)* e PILLON *(L-SP-PSd'Az)*.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* ribadisce che, a suo avviso, il parere si può proficuamente rendere anche prima dello svolgimento delle audizioni, nelle sedi più appropriate.

Il PRESIDENTE ritiene che lo svolgimento di audizioni in sede consultiva possa considerarsi meno utile della segnalazione, da parte di tutti i Gruppi, di eventuali soggetti da audire alla Commissione di merito, affinché si svolgano presso quella sede eventuali approfondimenti istruttori. Propone quindi, in via di sintetica mediazione tra le posizioni dei Gruppi, che eventuali soggetti – la cui valutazione sul testo sarebbe utile acquisire, per le parti di competenza – vengano indicati entro le 12 di oggi, così da far pervenire alla segreteria della Commissione eventuali contributi scritti entro le 12 di lunedì 9 novembre 2020: i testi saranno subito collocati nell'area condivisa della piattaforma virtuale interna del Senato «Theca», di modo da consentire ai commissari di poterne tener conto nelle considerazioni che esprimeranno, nel prosieguo dell'esame in sede consultiva, il giorno dopo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

DIFESA (4ª)

Mercoledì 4 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 81

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,35

AUDIZIONE INFORMALE DI FABIO UGOSTE, RESPONSABILE DEL SERVIZIO CYBER SECURITY DI INTESA SANPAOLO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 423 (PROFILI DELLA SICUREZZA CIBERNETICA ATTINENTI ALLA DIFESA NAZIONALE)

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 4 novembre 2020

Plenaria

345ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020***

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 3 novembre e gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, fa presente che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.27 (testo 3). Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo, osserva che risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede poi la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Segnala inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera *b),* dell'emendamento 1.0.100. Rileva che appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11. Fa presente che occorre

valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Occorre altresì valutare la portata finanziaria del subemendamento 1.0.100/12 (testo 2). Analogamente, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015.

Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura del subemendamento 1.0.100/16 (testo 2). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria degli analoghi emendamenti 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2) che consentono agli enti territoriali di avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza per l'allerta delle persone entrate in contatto stretto con persone risultate positive. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare l'emendamento 3.1 (testo 2) che proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza epidemiologica relativi alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali. Chiede, infine, conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 3.0.17 (testo 2) in materia di certificazione medica di quarantena e tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sulla proposta 1.27 (testo 3).

Sui subemendamenti 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12, 1.0.100/12 (testo 2) e 1.0.100/13 formula un avviso contrario, per profili di onerosità segnalati peraltro dall'Agenzia delle entrate.

Esprime altresì un avviso contrario sul subemendamento 1.0.100/16 (testo 2), per inidoneità della copertura posta a valere su un fondo privo della necessaria disponibilità.

La senatrice CONZATTI *(IV-PSI)* interviene sui subemendamenti all'emendamento 1.0.100, segnalando come tali proposte siano finalizzate a rimediare ad un *vulnus* di giustizia tributaria, evitando che i termini dell'accertamento si confondano con quelli della notifica della cartelle esattoriali, così risolvendo anche problemi di equità.

Il vice ministro MISIANI osserva come, in base alla normativa vigente, l'Agenzia delle entrate sia tenuta a notificare entro il 2021 tutte le cartelle esattoriali collegate alle procedure di accertamento destinate a scadere nel medesimo anno.

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)*, dopo aver illustrato la portata normativa del subemendamento 1.0.100/12 (testo 2), osserva come le proposte in esame consentano all'Agenzia delle entrate di procedere alle notifiche entro due anni.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FIBP-UDC)* condivide le considerazioni svolte dalla senatrice Conzatti e dal senatore Dell'Olio, ricordando come la finalità dei subemendamenti consista nel posticipare il termine finale di notifica delle cartelle esattoriali, senza per questo intervenire sull'accertamento.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* invita a considerare, anche attraverso possibili riformulazioni, la modifica della normativa di legge, in modo da risolvere le criticità operative evidenziate dall'Agenzia delle entrate.

Il PRESIDENTE reputa opportuno accantonare l'esame dei subemendamenti all'emendamento 1.0.100 riguardanti la notifica delle cartelle esattoriali.

La senatrice ACCOTO *(M5S)* chiede di accantonare anche l'esame del subemendamento 1.0.100/16.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento di tutti i subemendamenti segnalati riferiti all'emendamento governativo 1.0.100.

Il vice ministro MISIANI rappresenta poi come non sia ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta al Ministero del lavoro sulle proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2).

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* chiede di tenere accantonate tali proposte emendative.

Il vice ministro MISIANI esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 3.1 (testo 2) per inidoneità della proposta di relazione tecnica e, altresì, un avviso contrario sull'emendamento 3.0.17 (testo 2) per assenza di relazione tecnica.

La senatrice ACCOTO *(M5S)* chiede di tenere sospeso l'esame dell'emendamento 3.1 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere

contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.17 (testo 2).

Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.27 (testo 3).

L'esame resta sospeso sulle proposte 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12, 1.0.100/12 (testo 2), 1.0.100/13, 1.0.100/16 (testo 2), 2.5 (testo 2), 2.6 (testo 2) e 3.1 (testo 2).».

La proposta di parere, posta in votazione, viene approvata.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1458) ***ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate***

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il vice ministro MISIANI consegna la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il vice ministro MISAINI consegna la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1271) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CALANDRINI *(FdI)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica quantifica l'onere derivante dal provvedimento in 275.220 euro per ciascuno degli

anni 2019 e 2020 e in 285.620 a decorrere dall'anno 2021. Al riguardo, considerato che l'esame è in prima lettura e non è lontana la conclusione dell'esercizio finanziario, occorre valutare lo slittamento della decorrenza degli oneri del provvedimento in esame all'anno 2021, con riferimento al prossimo bilancio triennale 2021-2023. Occorre valutare altresì di distinguere le spese di missione dalle altre, al fine di configurare i relativi oneri, conformemente alla prassi, come previsioni di spesa.

Osserva inoltre, con riferimento all'articolo 19 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di una Commissione Mista, che la relazione tecnica quantifica l'onere ipotizzando una frequenza triennale delle riunioni della Commissione e che la prima riunione si svolgerà nella capitale dell'Afghanistan, mentre il medesimo articolo 19 non specifica la cadenza temporale delle riunioni, limitandosi a indicare che si svolgeranno alternativamente nelle rispettive capitali in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici. Su tale punto appare necessario avere conferma dal Governo che verranno concordate modalità e frequenza delle riunioni della Commissione Mista conformi a quelle ipotizzate nella relazione tecnica per la quantificazione dell'onere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1223) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica quantifica l'onere derivante dal provvedimento in 166.779 euro a decorrere dall'anno 2019. Al riguardo, considerato che l'esame è in prima lettura e non è lontana la conclusione dell'esercizio finanziario, occorre valutare lo slittamento della decorrenza degli oneri del provvedimento in esame all'anno 2021, con riferimento al prossimo bilancio triennale 2021-2023. Occorre valutare, altresì, trattandosi di spese di missione per lo scambio di esperti e di personale, di configurare i relativi oneri, conformemente alla prassi, come previsioni di spesa. Osserva inoltre che l'articolo 8 dell'Accordo prevede riunioni dei rappresentanti delle Autorità competenti, ove necessario, mentre la relazione tecnica ipotizza due riunioni l'anno una in Italia ed una in Ecuador. Al riguardo, chiede conferma dal Governo che la quantificazione proposta in relazione tecnica risponde a criteri prudenziali. Per quanto riguarda l'articolo 9, paragrafo 1, primo periodo, dell'Accordo, che pone le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta di assistenza a carico della parte richiesta, risulta opportuno acquisire conferma da parte del Governo che a tale attività ordinaria di assistenza si possa far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti (n. 199)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio)

La relatrice ACCOTO *(M5S)* illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso è stato predisposto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che disciplina la determinazione del fabbisogno *standard* per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica. Allo schema di decreto è allegata una relazione tecnica, positivamente verificata, da cui risulta che il provvedimento non determina effetti per la finanza pubblica, in quanto esso è finalizzato all'evoluzione della metodologia di stima dei costi *standard* funzionali all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard relativi al Servizio smaltimento rifiuti. Secondo quanto asserito dalla relazione tecnica, per ogni comune le risultanze dei fabbisogni *standard* approvate con la nuova metodologia verranno utilizzate per valutare la congruità dei Piani Economici Finanziari del servizio rifiuti, ai sensi dell'articolo l, comma 653, della legge n. 147 del 2013. Quest'ultima disposizione stabilisce che, a decorrere dal 2018, nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

Rammenta altresì che il richiamato decreto legislativo n. 216 del 2010 è assistito da una generale clausola di neutralità. Al riguardo, tenuto conto del carattere eminentemente tecnico dello schema di decreto, non formula osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto che lo schema medesimo non sia di per sé suscettibile di determinare effetti diretti per la finanza pubblica e che sia comunque rispettata la clausola generale di neutralità di cui al citato decreto legislativo n. 216 del 2010, in base al quale è adottato il provvedimento in esame. In proposito, appare utile una conferma.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota del Servizio Studi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* invita a riprendere l'esame dei disegni di legge n. 810 e connessi in materia di coltivazione dei tartufi, all'esame della 9ª Commissione permanente, sollecitando altresì il Go-

verno a fornire la relazione tecnica chiesta dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 11 febbraio.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per oggi, mercoledì 4 novembre 2020, alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,10.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 4 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledì 4 novembre 2020

Plenaria

198ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1894) ***Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci interventi in discussione generale, il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice.

La relatrice MONTEVECCHI *(M5S)* propone di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente.

La senatrice SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che nel parere occorra segnalare l'opportunità di istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19. Occorrerebbe inoltre prevedere un indennizzo da parte dello Stato per chiunque svolga una professione sanitaria e socio-sanitaria e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima

emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica. Infine, ritiene che nel parere si dovrebbe sollecitare la Commissione di merito a prevedere l'erogazione di un assegno *una tantum*, che non concorre alla formazione del reddito e nella misura di 100.000 euro, ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro, qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19 sia derivata la morte dei soggetti su cui gravava il carico della famiglia. Chiede quindi alla relatrice di integrare la sua proposta di parere con tali osservazioni, che riprendono alcuni contenuti del disegno di legge n. 1861, presentato dal suo Gruppo, la cui discussione è congiunta a quella del disegno di legge in esame; anticipa comunque il voto favorevole del suo Gruppo.

La relatrice MONTEVECCHI *(M5S)* propone una breve sospensione per valutare la richiesta della senatrice Saponara.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 12,50, riprende alle ore 12,55.

La relatrice MONTEVECCHI *(M5S)* ringrazia in primo luogo la senatrice Saponara per il suo contributo; presenta quindi una nuova proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato; l'osservazione riprende il primo dei rilievi formulati dalla senatrice Saponara, l'unico – a suo giudizio – riconducibile alle competenze della Commissione, a differenza dei restanti rilievi, pur condivisibili.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con una osservazione formulata dalla relatrice è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

(1994) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore VERDUCCI *(PD)* illustra, per quanto di competenza, il decreto-legge in titolo, emanato subito dopo l'adozione del decreto del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 recante misure restrittive in alcuni settori economici.

L'articolo 2 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva al fine di concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

L'articolo 3 istituisce il Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, le cui risorse sono destinate alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020. Le relative risorse – che sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere successivamente assegnate al Dipartimento per lo Sport – sono destinate all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche in questione. I criteri di ripartizione sono stabiliti con provvedimento del Capo del medesimo Dipartimento, che dispone anche la loro erogazione.

L'articolo 5, comma 1, incrementa di ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di parte corrente istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19.

L'articolo 5, comma 3, incrementa di ulteriori 50 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 con una dotazione iniziale di 171,5 milioni per il 2020, destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché al ristoro delle perdite derivanti – inizialmente – dal solo annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. La disposizione del decreto-legge n. 34 stabilisce che le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, siano stabilite con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Successivamente, con il decreto-legge n. 104 del 2020, la dotazione iniziale del Fondo è stata incrementata di 60 milioni e sono state ampliate le possibilità di utilizzo dello stesso, stabilendo che le risorse possono essere destinate anche al ristoro delle perdite derivanti dal rinvio o dal ridimensiona-

mento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

L'articolo 5, comma 4, prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 – data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 – al 31 gennaio 2021 – nuovo termine finale di vigenza dello stato di emergenza, come previsto dalla delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020. Dà quindi conto dei termini e delle modalità per presentare l'istanza di rimborso. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o all'emissione di un *voucher* di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione; l'emissione dei *voucher* assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti alla scadenza del periodo di validità del *voucher* quando la prestazione dell'artista originariamente programmata venga annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del *voucher*. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata.

L'articolo 9 abolisce il versamento della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19, come indicate nella tabella allegata al provvedimento in esame. Si tratta tra l'altro dei settori dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi. L'agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.

I commi da 1 a 8 dell'articolo 15 riconoscono un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori; il successivo comma 9 pone un termine di decadenza per la presentazione della domanda relativa a una precedente indennità onnicomprensiva, prevista per le medesime categorie ed anch'essa pari a 1.000 euro. Tra le categorie interessate vi sono anche i lavoratori dello spettacolo. Ai soggetti beneficiari della suddetta precedente indennità onnicomprensiva la nuova prestazione è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati devono presentare domanda all'INPS entro il 30 novembre 2020; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020. L'indennità in questione, così come quella precedente, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi; sono inoltre disciplinati i divieti di cumulo concernenti la nuova indennità.

L'articolo 17 prevede – nel limite di spesa di 124 milioni di euro per il 2020 – in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive

associate, gli enti di promozione sportiva – riconosciuti dal CONI o dal CIP – e le società e associazioni sportive dilettantistiche un'indennità per il mese di novembre 2020, pari a 800 euro. Il beneficio è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A. Il presente articolo, inoltre, reca una norma di interpretazione autentica, relativa all'indennità già prevista per il mese di giugno 2020 per le medesime categorie di collaboratori. Ricorda, più in generale, che un'indennità, pari a 600 euro, è stata riconosciuta per il mese di marzo 2020 – per un ambito di categorie più limitato rispetto a quello summenzionato – e per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 – per un ambito di categorie identico a quello di cui all'articolo 17 del provvedimento d'urgenza in esame.

L'articolo 21 incrementa di 85 milioni di euro, per il 2020, il Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, destinando le risorse all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali, per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. La relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che «dalla rilevazione dei fabbisogni delle istituzioni scolastiche conclusasi lo scorso 1º settembre 2020 le scuole necessitano ancora di 283.461 *personal computer* e di connettività per 336.252 studenti che ne sono privi». Le suddette risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione, tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.

Passa quindi a illustrare il comma 1 dell'articolo 22, con il quale si modifica la disciplina che riconosce, a determinate condizioni e in via transitoria, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente. Le novelle estendono l'ambito di applicazione di tali norme, facendo riferimento ai casi in cui le suddette ipotesi riguardino un figlio minore di anni sedici – anziché minore di anni quattordici, come previsto in precedenza – e introducendo nell'ambito delle possibili fattispecie, finora costituite da alcuni casi di quarantena precauzionale, l'ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono escluse l'indennità e la contribuzione figurativa per l'ipotesi di congedo. Con riferimento, invece, ai casi di congedo accompagnato da indennità e contribuzione figurativa, la novella eleva il relativo limite di spesa da 50 a 93 milioni di euro per il 2020. Il comma 1 inoltre, incrementa da 1,5 a 4 milioni di euro (per il 2020) un'autorizzazione di spesa

per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca del suddetto congedo.

Conclude sottolineando l'importanza del provvedimento d'urgenza in titolo per la gravità dell'emergenza epidemiologica in atto e per la tenuta sociale del Paese e auspicando che sul parere che egli si riserva di formulare si possa raggiungere la più ampia convergenza possibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione un elenco di audizioni da svolgere nell'ambito del ciclo di audizioni informali sulle misure a sostegno del settore dello spettacolo per fronteggiare le gravi difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, che, nella seduta di mercoledì 28 ottobre, si era convenuto di svolgere. Gli elementi che emergeranno da tali audizioni potranno essere valorizzati anche ai fini dell'espressione del parere sul disegno di legge n. 1994. Dopo aver ricordato l'amplissimo ciclo di audizioni svolte tra giugno e luglio scorso, che ha coinvolto numerosissimi rappresentanti del settore dello spettacolo, e la copiosa documentazione così acquisita, invita a limitare le eventuali richieste di ulteriori audizioni.

Si apre un dibattito nel quale intervengono la senatrice BORGONZONI *(L-SP-PSd'Az)* che chiede di avviare tempestivamente il ciclo di audizioni e segnala le numerose documentazioni che molti operatori del settore stanno già inviando, la senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* che si unisce nel chiedere di avviare il prima possibile le audizioni anche al fine dell'espressione in tempo utile del parere sul disegno di legge 1994, i senatori CANGINI *(FIBP-UDC)* e SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* che si uniscono all'intervento della senatrice Montevecchi, il senatore BARBARO *(Misto)* che propone due ulteriori audizioni estendendo l'ambito anche al settore dello sport, la senatrice SBROLLINI *(IV-PSI)* che concorda con il senatore Barbaro, e la senatrice DE LUCIA *(M5S)* che propone un'ulteriore audizione.

Il PRESIDENTE sottopone quindi alla Commissione il programma di audizioni informali integrato con due ulteriori audizioni, una proposta dal senatore Barbaro, l'altra dalla senatrice De Lucia. Tali audizioni saranno programmate nella giornata di martedì 10 novembre. Propone inoltre di fissare alle ore 14 di domani, 5 novembre, il termine per trasmettere ulteriori richieste di audizioni, ribadendo l'invito a formulare proposte non eccessivamente numerose.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Quanto alle richieste di audizioni di soggetti del settore dello sport, il PRESIDENTE rammenta che nella seduta del 9 settembre scorso si era convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali sull'attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, tema al quale egli propone di aggiungere quello delle misure a sostegno del settore dello sport per fronteggiare le gravi difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE invita quindi a formulare, nei prossimi giorni, proposte di audizioni nell'ambito di tale procedura, tra le quali sarà inserita quella indicata poc'anzi dal senatore Barbaro.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1894

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 133

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CGIL, DELLA CISL E DELLA UIL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 245 (VOLONTARIATO E PROFESSIONI NEI BENI CULTURALI)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 4 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 185

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,45

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 337 (DANNI CAUSATI ALL'AGRICOLTURA DALL'ECCESSIVA PRESENZA DELLA FAUNA SELVATICA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 186

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 9,55 alle ore 10,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE AGROMECCANICI E AGRICOLTORI ITALIANI – CAI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1414 (SVILUPPO PIATTAFORMA INFORMATICA BLOCKCHAIN)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 4 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 144

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 10,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BED & BREAKFAST, AFFITTACAMERE, CASE PER VACANZA, LOCAZIONI TURISTICHE (ANBBA), INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 401 (I SISTEMI DI SOSTEGNO E DI PROMOZIONE DEI SERVIZI TURISTICI E LE FILIERE PRODUTTIVE ASSOCIATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO)

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 4 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 153

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 10,30

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, SUL RICORSO AI TEST *E AL TRACCIAMENTO PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19 E SUL MONITORAGGIO RELATIVO ALL'EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA*

Plenaria

177ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1894) ***Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di*** Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) ***SALVINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)* manifesta in via di premessa l'intendimento di sviluppare alcune considerazioni volte ad una fusione' sostanziale dei due articolati, essendo il disegno di legge 1861 progettato proprio in chiave di integrazione normativa con il disegno di legge esitato dalla Camera e adottato come testo base in sede redigente, posta la necessità di qualificare l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime da Covid non solo con finalità celebrativa ma anche di ristoro economico. Rileva che non si ringrazieranno invero mai abbastanza medici, infermieri e restanti operatori sanitari e socio sanitari che, anche in carenza di dispositivi di protezione, hanno anteposto il bisogno degli altri e il codice deontologico alla propria sicurezza. Sottolinea che non basta chiamarli «eroi», bisogna agire.

Fa notare che già il titolo del disegno di legge 1861 coniuga entrambe le finalità, dando egual rilevanza giuridica oltre che civica e valoriale alla giornata della memoria quale altissimo riconoscimento morale e alle misure di indennizzo, per far sì che ad un valore etico ideale corrisponda anche un ristoro tangibile. Reputa, inoltre, che sia giusto che debbano essere non solo ricordati ma anche ristorati i familiari di chi ha dato prova di così tanta dedizione e generosità d'animo: in sintesi, occorre «prendersi cura di chi ha dato cura», sia dal punto di vista celebrativo che economico, per eventi verificatisi in stato di emergenza, fino al 31 luglio 2020 (ma l'arco temporale potrebbe estendersi).

Sottolinea che un altro segmento strategicamente rilevante, anch'esso perfettamente integrabile nel testo base, è quello dedicato a diffondere e divulgare, attraverso tutti gli strumenti praticabili di comunicazione condivisa, iniziative di prevenzione e promozione della salute, sensibilizzazione dei giovani a scuola e delle loro famiglie amplificandone la capillarizzazione informativa, il *counseling* e la partecipazione nel contrasto alle malattie infettive come pratica di vita per il benessere dell'individuo e della comunità, puntando sulla centralità delle azioni e comportamenti individuali responsabili.

Dà contezza tra l'altro di una procedimentalizzazione forse un po' ridondante per l'accesso agli indennizzi dedicati, il che a suo avviso suggerisce di esplorare ogni possibile opzione semplificatrice, ma palesa l'importanza di fare in modo che il riconoscimento vada solo ed esclusivamente a chi ne ha diritto, trattandosi di una platea giustamente ampia cui deve corrispondere un livello di attenzione elevato.

Ferma la clausola di invarianza finanziaria, speculare negli articolati in esame, evidenzia peraltro l'opportunità di valutare un meccanismo virtuoso di garanzia di invarianza tendenziale con una responsabilizzazione del sistema previdenziale pubblico e privato mentre, per l'assegno cosiddetto *una tantum*, ritiene che i fondi di solidarietà attivi siano ampiamente capienti in relazione alla consistenza quantitativa della domanda eleggibile.

Soggiunge che si è cercato di proporre delle soluzioni con una forte regia istituzionale ed etico valoriale, che amplifichino la cultura del dono sostenibile e la solidarietà da parte della più ampia platea di cittadini, lavoratori e imprese, promuovendo anche un meccanismo virtuoso atto a valorizzare la generosità dei tanti benefattori con un gesto concreto e fattibile per tutti: l'equivalente di 15 minuti dei lavoro o suoi multipli, finalizzando il fondo di cui all'articolo 3 sia per gli interventi di solidarietà per le vittime di Covid che per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica per la cura.

Esprime conclusivamente l'auspicio che, nel condividere l'architettura prospettata, la Commissione voglia darne conto con un'osservazione finalizzata all'integrazione dei contenuti del disegno di legge n. 1861 nel testo base.

La senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)* reputa opportuno coniugare la tematica delle celebrazioni con quella degli indennizzi, nella prospettiva di un provvedimento a carattere organico. Rileva che anche nel corso di questa seconda ondata epidemica la situazione dei servizi sanitari è drammatica e comporta forte *stress* e disagio negli operatori, in ragione delle condizioni di lavoro proibitive.

Ciò posto, invita a considerare tre esigenze a suo avviso cruciali: occorre non solo celebrare le vittime o prevedere opportune forme di ristoro, ma anche adottare misure a carattere preventivo per evitare ulteriori pregiudizi, anche in termini di *burn out*; occorre garantire a chi si è esposto in prima persona per curare i pazienti in un frangente emergenziale una forma di tutela dalle possibili azioni legali, sia a carattere civile che penale; bisogna riconsiderare seriamente l'opportunità di ricorrere alle risorse del MES, che potrebbero essere destinate a misure importanti per il settore sanitario e per i soggetti che all'interno dello stesso operano.

La senatrice RIZZOTTI *(FIBP-UDC)* fa proprie le considerazioni della precedente oratrice sulla necessità di tutela legale e si duole per la reiezione delle proposte emendative a suo tempo presentante in materia, dovuta alle divisioni in seno alla maggioranza sull'opportunità di estendere il cosiddetto scudo penale anche alle figure dirigenziali. Segnala, incidentalmente, che non sono ancora stati adottati neppure i decreti attuativi della cosiddetta legge Gelli.

Ritiene che il provvedimento in esame sia un atto doveroso nei riguardi delle vittime del Covid, molte delle quali hanno perso la vita in una condizione di solitudine: si tratta di un danno enorme ed irrisarcibile,

ed è necessario pertanto assicurare, almeno, che non si perda la memoria di questi eventi.

Trova opportuna la previsione di trattenuta facoltativa sulla retribuzione dei dipendenti pubblici finalizzata, in occasione della giornata celebrativa, al sostegno della ricerca scientifica. A tal proposito, rileva che il settore della ricerca è da sempre oggetto di scarsa considerazione in Italia, mentre i ricercatori italiani sono assai apprezzati all'estero e meriterebbero maggiore sostegno anche da parte del proprio Paese.

In conclusione, nel ribadire l'apprezzamento per i disegni di legge oggetto di esame congiunto, formula l'auspicio che i contenuti del disegno di legge 1861 possano essere integrati nel disegno di legge n. 1894, già adottato come testo base in sede redigente.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice CASTELLONE *(M5S)* concorda sulla necessità di tutelare, sul piano legale, il personale che si è impegnato in prima linea contro la pandemia. A tal proposito, ricorda che si era tentato di intervenire con emendamenti al decreto-legge «cura Italia», che tuttavia non sono andati a buon fine in quanto alcune concorrenti proposte di modifica dell'opposizione miravano a proteggere, oltre che il personale sanitario, anche la dirigenza: per questo fu istituito un tavolo tecnico presso il Ministero della salute, con il compito di individuare una soluzione tecnico-giuridica al problema.

Quanto alle provvidenze per le vittime, ricorda che già il citato decreto-legge «cura Italia» ha stanziato la somma di 10 milioni di euro (Fondo di solidarietà per i familiari di medici, infermieri e operatori socio-sanitari vittime del COVID-19).

In merito all'eventuale ricorso al MES, ritiene che l'Italia dovrebbe, prima di considerare questa possibilità, superare i suoi storici problemi di programmazione e mettere a punto i progetti per sfruttare pienamente le risorse del *Recovery Fund*.

Ciò posto in termini di replica al dibattito, illustra lo schema di parere – favorevole, con un'osservazione – pubblicato in allegato, che riprende le considerazioni delle senatrici Cantù e Rizzotti in ordine all'auspicata integrazione del disegno di legge 1894 all'interno del testo base.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)*, pur facendo notare che lo schema di parere appare migliorabile sul piano redazionale, dichiara che il suo Gruppo esprimerà voto favorevole.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* trova che i disegni di legge in esame perseguano condivisibili fini celebrativi, pedagogici e di sostegno alla ricerca. Esprime poi apprezzamento per la previsione di indennizzi a favore

del personale sanitario e socio-sanitario che abbia prestato attività di servizio e professionale nel periodo di massima emergenza epidemica. Pertanto, dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

La senatrice PIRRO *(M5S)*, nell'annunciare il voto favorevole della sua parte politica, pone in risalto l'importanza della disposizione concernente il sostegno alla ricerca: ritiene che quest'ultima, da sempre trattata in Italia alla stregua di una «cenerentola», proprio durante l'emergenza epidemica abbia confermato la propria rilevanza e strategicità.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)*, dopo aver espresso il proprio plauso al lavoro di sintesi svolto dalla relatrice, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà voto favorevole.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la PRESIDENTE pone ai voti lo schema di parere presentato dalla relatrice.

La Commissione approva.

La PRESIDENTE sottolinea che la deliberazione è stata adottata all'unanimità.

(1994) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

La PRESIDENTE *(IV-PSI)*, relatrice, riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in conversione reca un complesso di misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riguardo alle materie di interesse della Commissione, rileva, in primo luogo, che l'articolo 18 prevede, ai fini dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (tamponi intesi all'accertamento di casi di positività al virus SARS-CoV-2), una spesa pari a 30 milioni di euro per il 2020. Tale spesa – i cui importi sono articolati per ciascuna regione e provincia autonoma nella Tabella 1 allegata al presente decreto – è posta a carico dell'ammontare del finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione vigente. Per le suddette esecuzioni di tamponi, l'articolo in esame fa rinvio alle modalità definite dagli accordi collettivi nazionali di settore.

Rileva che il successivo articolo 19 prevede che le regioni e le province autonome comunichino al Sistema Tessera Sanitaria-TS i quantita-

tivi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta e che tali professionisti predispongano, utilizzando le funzionalità del medesimo Sistema, il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica. Queste ultime sono individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (emanato di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali), decreto che più in generale definisce le modalità attuative del presente articolo. Si prevede inoltre che il Sistema Tessera Sanitaria renda disponibile immediatamente:

– all'assistito il referto elettronico, sia nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) sia in una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria e integrata con i singoli sistemi regionali;

– al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (territorialmente competente), attraverso la suddetta piattaforma nazionale, i referti elettronici recanti esito positivo;

– al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma;

– alla piattaforma istituita (ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640) presso l'Istituto superiore di sanità il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del COVID-19.

Rileva, ancora, che l'articolo 20 prevede che il Ministero della salute: attivi un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, rivolto a persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e a persone che abbiano avuto un contatto, stretto o casuale, con un soggetto positivo al medesimo virus, ivi compresi quelli che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto generata dalla cosiddetta app Immuni; inserisca, in quest'ultima applicazione, i casi di positività. Le suddette attività sono intese alla «sorveglianza sanitaria» nonché all'informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle aziende sanitarie locali. Si prevede, ai fini dello svolgimento delle medesime attività, che i dati relativi ai casi positivi siano resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria-TS, ovvero tramite sistemi di interoperabilità.

La norma stabilisce che il Ministro della salute possa disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del servizio con proprio decreto oppure delegare la definizione di tale disciplina al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Per le attività di cui al presente articolo 20 si dispone un'autorizzazione di spesa pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 3 milioni per il 2021. Per la relativa copertura finanziaria la norma fa rinvio al successivo articolo 34.

Posto che il servizio presta supporto telefonico e telematico, tra l'altro, ai soggetti che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto dalla app Immuni, «i cui dati» (secondo il comma 1 del presente articolo 20) «sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività», la relatrice ritiene che sia da valutare l'opportunità di chiarire la portata di tale norma, considerato il carattere volontario dell'adesione all'app Immuni e che, nell'attuale configurazione, l'inserimento nella suddetta app di un caso di positività è operato dal medesimo paziente, su invito dell'operatore sanitario che gli ha comunicato l'esito del test diagnostico.

Reputa sia da valutare, inoltre, l'opportunità di chiarire quale sia la tipologia dell'eventuale atto di delega da parte del Ministro della salute (per la suddetta ipotesi alternativa rispetto alla definizione dell'organizzazione e del funzionamento delle attività in esame con decreto ministeriale), nonché la nozione di contatto «casuale».

Sotto il profilo redazionale, rileva che la rubrica dell'articolo non fa riferimento a tutte le attività contemplate dallo stesso.

Si sofferma, infine, sul comma 1 dell'articolo 22, che modifica la disciplina che riconosce, a determinate condizioni e in via transitoria, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente. Le novelle estendono l'ambito di applicazione di tali norme, facendo riferimento ai casi in cui le suddette ipotesi riguardino un figlio minore di anni sedici (anziché minore di anni quattordici, come previsto in precedenza) e introducendo nell'ambito delle possibili fattispecie, finora costituite da alcuni casi di quarantena precauzionale, l'ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono escluse l'indennità e la contribuzione figurativa per l'ipotesi di congedo. Con riferimento, invece, ai casi di congedo accompagnato da indennità e contribuzione figurativa, la novella eleva il relativo limite di spesa da 50 a 93 milioni di euro (per il 2020).

Si apre la discussione generale.

La senatrice CASTELLONE *(M5S)* manifesta apprezzamento per la disposizione concernente i test antigenici rapidi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge in conversione. Fa tuttavia notare, in proposito, che le modalità di retribuzione dei medici di assistenza primaria (pattuite in sede di accordi collettivi) finiscono con l'incentivare l'effettuazione dei test all'interno degli studi piuttosto che in più idonei locali messi a disposizione dalle aziende sanitarie. Ritiene che, al contrario, dovrebbe essere

incentivata l'effettuazione dei test in locali dove sia massima la garanzia di sicurezza per i medici e per i pazienti.

In relazione alle disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria, recate dall'articolo 19 del decreto-legge, osserva che il tracciamento dovrebbe essere effettuato a partire dalla conferma di positività derivante da un test di tipo molecolare successivo al test antigenico rapido.

La senatrice RIZZOTTI *(FIBP-UDC)* rileva che la parola «ristori» non offre garanzia che si raggiunga l'esito da tutti auspicato, tenuto conto che gli stanziamenti appaiono insufficienti a indennizzare tutte le categorie in difficoltà. Al riguardo, teme l'acuirsi delle tensioni sociali già in atto, derivanti dalla diffusa sensazione che il Governo non si sia mosso per tempo per prevenire gli effetti, anche economici, della paventata seconda ondata.

Sottolinea che alcuni comparti, come quello turistico, ancora non si sono ripresi dagli effetti della prima ondata e che molte delle risorse stanziate da precedenti provvedimenti d'urgenza non sono state utilizzate oppure non hanno prodotto i risultati sperati.

Riporta le preoccupazioni di molte categorie che paventano che le lungaggini burocratiche, a loro dire aggravate dallo *smart working* dei dipendenti pubblici, ostino alla tempestiva erogazione delle provvidenze. In particolare, chi non ha già richiesto benefici a seguito della prima ondata teme i tempi di istruzione delle pratiche relative alle proprie istanze.

Ribadita la necessità di rivalutare l'accesso alle risorse del MES, stigmatizza la gestione degli stanziamenti sinora disposti da parte del Governo, che a suo avviso sono stati dispersi in una pluralità di rivoli.

Quanto ai *test*, fa proprie le considerazioni già svolte dalla senatrice Castellone e soggiunge che occorre in ogni caso incrementarne il numero, essendo quelli attualmente previsti ancora largamente insufficienti.

Esprime apprezzamento per la previsione di un servizio nazionale di supporto rivolto ai soggetti positivi e ai «contatti» dei positivi, considerato che attualmente queste categorie di persone si ritrovano per lo più bloccate in casa in assenza di qualsiasi forma di sostegno.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)* rileva anzitutto che chi dice che le minoranze soffiano sul fuoco non pare avere ben presente la situazione: nessuno soffia sul fuoco, il Paese è già accerchiato dal fuoco, e di ciò il provvedimento in discussione è la controprova.

Ricorda che il Presidente del Consiglio, non più tardi di due mesi fa, affermava perentoriamente che non ci sarebbe stato più un *lockdown*, mentre nelle comunicazioni del 2 novembre è venuto ad annunciarlo ricorrendo all'eufemismo delle «restrizioni generalizzate». Soggiunge che questi non pare tener conto del grave errore di giudizio espresso che si ripercuoterà in modo disastroso sull'economia e indirettamente anche sulla salute degli italiani, sia perché non saranno assicurati molti degli interventi in elezione sia perché il *lockdown* determinerà ulteriori disastri sotto il profilo psicologico, e genererà vulnerabilità sociali ed economiche e depri-

vazione: tutto il contrario degli obiettivi di salute e benessere, di sostegno ai lavoratori e alle imprese che avrebbero, nelle intenzioni, dovuto essere alla base del cosiddetto decreto ristori.

Quanto ai temi di stretta competenza della Commissione, evidenzia che altrettanto gravi e rilevanti sono le lacune e criticità emergenti tanto sul versante della prevenzione che del contenimento della recrudescenza epidemica. Rammenta che il Governo, nelle disposizioni d'urgenza di cui al Titolo III del DL in esame, avrebbe già dovuto ricondurre e approvare il documento «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale» quale Piano nazionale di prevenzione, preparazione e contrasto pandemia, identificando e dotando delle risorse necessarie i soggetti attuatori, invece di farlo approvare a ottobre in Conferenza delle Regioni: questo è a suo avviso un trasferimento di responsabilità' alle Regioni. Soggiunge che, dalla sua «cassetta degli attrezzi», ci si sarebbe attesi che il Governo desse conto di aver messo in campo almeno due interventi straordinari, quali: un vero sistema di sorveglianza attiva nazionale, a tutt'oggi mancante e, nell'attesa di soluzioni efficaci in materia di vaccini anche sotto il profilo della loro distribuzione, la fornitura, per esempio agli operatori delle terapie intensive, degli anticorpi monoclonali che sono già disponibili in via sperimentale e che hanno una duplice funzione, preventiva e terapeutica: il concetto è lo stesso del plasma cosiddetto iperimmune, ma con una differenza sostanziale e pregiudiziale dal punto di vista strategico programmatico, vale a dire che con il plasma bisogna avere una grande platea di pazienti in fase di guarigione.

Rileva che il Governo, con i poteri straordinari dello stato di emergenza, non ha saputo proporre soluzioni degne di nota che ne giustificassero l'ottenimento. Soggiunge che detti poteri avrebbero dovuto portare a qualche soluzione assolutamente innovativa con effetti immediati, finalizzando appropriatamente tutte le risorse necessarie. Questo avrebbe voluto e vuol dire spendere bene, non indicare numeri da raggiungere, ad esempio di posti in terapia intensiva, che si possono scrivere in un «libro dei sogni»: chiunque abbia un minimo di percezione gestionale sa che i posti letto sono «un di cui»: occorrono infrastrutture adeguate e personale super specializzato dedicato, che non può essere né reclutato né tantomeno formato nel tempo di stesura di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conclude sottolineando che occorrerebbe almeno proteggere gli operatori in forza, ma che anche di tutto questo si continua a fare difetto, ciò che desta profonda delusione istituzionale.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* invita a considerare che il Governo non gioisce nell'imporre restrizioni e sta attentamente ponderando tutti gli interventi, in un momento che non può che essere reputato straordinario.

In merito al servizio nazionale di supporto, previsto dall'articolo 20 del decreto-legge in conversione, si domanda come potrà un unico refe-

rente a livello centrale provvedere all'informazione e all'accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle aziende sanitarie locali, che sono notoriamente piuttosto diversificati sui vari territori. Fa rilevare che occorrerebbe predisporre delle linee guida nazionali, in difetto delle quali lo strumento previsto potrebbe rivelarsi poco funzionale.

Il senatore SICLARI *(FIBP-UDC)* premette che si sapeva della probabilità di una seconda ondata e che il Governo, malgrado ciò, si è limitato a rincorrere il *virus*, nella totale assenza di una strategia di contenimento.

Quanto al merito del provvedimento in esame, osserva che esso trascura di considerare misure concrete, che pure sono state proposte e che consentirebbero di coniugare la lotta all'epidemia con il ristoro di almeno alcune delle categorie economiche in difficoltà: si potrebbero, ad esempio, potenziare i trasporti pubblici locali stipulando convenzioni con vettori privati; si potrebbero creare «ospedali Covid» risistemando strutture sanitarie in disuso o ricorrendo a strutture alberghiere; si potrebbe potenziare l'assistenza domiciliare nel quadro di accordi con cooperative ed altri soggetti privati.

In risposta a una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice RIZZOTTI *(FIBP-UDC)*, la PRESIDENTE avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella giornata di martedì prossimo, 10 novembre.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte in data odierna in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul ricorso ai *test* e al tracciamento per il contenimento della pandemia Covid-19 e sul monitoraggio relativo all'evoluzione della situazione epidemiologica, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente consegnata in occasione delle successive audizioni riguardanti tali argomenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1894 E 1861

La 12ª Commissione,

esaminati congiuntamente i provvedimenti in titolo,

considerato che:

il disegno di legge 1894 istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia;

il disegno di legge 1861 esprime la necessità di finalizzare e qualificare l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime da Covid non solo in chiave celebrativa ma anche di ristoro economico quale riconoscimento per tutti i medici ed operatori sanitari e socio sanitari deceduti o compromessi irrimediabilmente per aver curato gli altri in epoca pandemica, quindi anche quale ristoro ai medici di medicina generale e pediatri di famiglia che in qualità di liberi professionisti convenzionati non hanno accesso alle procedure Inail di infortunio e malattia professionale;

il succitato disegno di legge 1861, al contempo, promuove interventi di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione per il contrasto delle infezioni non solo a rilevanza pandemica in termini di cultura dei sani stili di vita e di pratiche comportamentali di prevenzione;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,

osservando che appare opportuna l'integrazione del disegno di legge n. 1861 all'interno del testo base già adottato in sede redigente.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 4 novembre 2020

Sottocommissione per i pareri

18ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3ª Commissione:

(1923) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018***: parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 4 novembre 2020

Plenaria

101ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web* tv della Camera dei deputati.

Proposta di pubblicazione degli atti e dei documenti della XIII legislatura declassificati in base alla delibera del 10 luglio 2019

Il PRESIDENTE comunica che il I Comitato, nella riunione del 3 novembre 2020, ha approvato una proposta di pubblicazione degli atti e dei documenti della XIII legislatura declassificati in base alla delibera del 10 luglio 2019. La proposta è imperniata su tre aspetti. Il primo è rappresentato dall'acquisizione del consenso alla declassificazione dei documenti a suo tempo vincolati su richiesta di soggetti terzi, mediante l'attuazione di un innovativo procedimento basato sul silenzio assenso degli interpellati. Il secondo consiste nella pubblicazione degli atti della XIII Legislatura: quelli declassificati in base in base alla procedura sopra menzionata, unitamente a quelli precedentemente vincolati dal solo segreto funzionale. Il terzo prevede l'applicazione del procedimento positivamente sperimentato per la XIII Legislatura alle altre legislature precedenti che verranno

successivamente prese in considerazione ai fini dell'attuazione della delibera di declassificazione.

Il PRESIDENTE, non facendosi obiezioni, dà per approvate le proposte del Comitato.

Audizione del Vice direttore generale della pubblica sicurezza – direttore centrale per la polizia criminale, prefetto Vittorio Rizzi

Il dottor RIZZI svolge una relazione sui profili internazionali dell'attività di contrasto della criminalità organizzata. Espone alcuni esempi di cooperazione a livello bilaterale e multilaterale, sottolineando il ruolo degli organismi permanenti quali Europol e Interpol e soffermandosi sul progetto I-Can, finalizzato al contrasto delle attività transnazionali illecite gestite dalla 'ndrangheta. Riferisce alcuni risultati del lavoro svolto dalla Direzione centrale della polizia criminale in materia di rilevazione statistica e di analisi dei dati sui reati commessi, anche a livello internazionale, nella fase di emergenza pandemica attualmente in corso.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i senatori GRASSO *(Misto-LeU)* e VITALI *(FIBP-UDC)* nonché i deputati CANTALAMESSA *(Lega)*, PELLICANI *(PD)*, PAOLINI *(Lega)* e ASCARI *(M5S)*.

Il dottor RIZZI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 4 novembre 2020

Plenaria

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione in videoconferenza di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 8,35 alle ore 9,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,15.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,37

€ 5,40